209







DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE

Rivista, corretta, e disposta

Secondo l'ordine della Traduzione

FRANCESE

APPROUATO DALL'AUTORE

coll'aggiunta del commentario

alla detta opera di M.r de Voltaire

Tradotto da celebre Autore.



Londra 1774

Presso la Società dei Filosofi.

212

A CHI LEGGE.

****

Alcuni avanzi di Leggi di un antico Popolo conquistatore, fatte compilare da un Principe, che dodici secoli fa regnava in Constantinopoli, frammischiate poscia co' riti Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati, ed oscuri interpetri, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' Europa ha tutta-

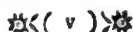
a via

via il nome di Leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che un'opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le Leggi, a cui con sicurezza ubbidiscono coloro, che tremando dovrebbono reggere le vite, e le fortune degli Uomini. Queste Leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte, che risguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' diret-

direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il Volgo non illuminato, ed impaziente. Quella ingenua indagazione della Verità; quella indipendenza dalle opinioni volgari con cui è scritta quest' Opera, è un effetto del dolce, e illuminato Governo sotto cui vive l' Autore. I Grandi Monarchi, i benefattori della Umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro Filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza, o alla industria, respinto dalla ra-

gione; e i disordini presenti da chi ben n' esamina tutte le circostanze sono la satira, e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi Legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprender lo scopo a cui è diretta quest' Opera, scopo, che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se più che la forza può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l' umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate



cate contro queſto Libro ſi fondano sù confuſe nozioni, e mi obbligano d' interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati Lettori, per chiudere una volta per ſempre ogni adito agli errori di un timido Zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre ſono le ſorgenti dalle quali derivano i principj morali, e politici regolatori degli Uomini. La Rivelazione, la Legge Naturale, le Convenzioni fattizie della Società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al prin-

218

cipale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell' ultima non è l' escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine, ed immutabili, furono per colpa degli Uomini dalle false Religioni, e dalle arbitrarie nozioni di vizio, e di virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni

umane

umane o espresse, o supposte per la necessità, ed utilità comune, idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di Morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci, ed increduli a conformarsi ai principj, che spingono gli Uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte Classi di Virtù, e di Vizio; Religiosa, Naturale, e Politica Queste tre Classi non devono mai essere in contradizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze, e i doveri,

che risultano dall' una, risultano dalle altre. Non tutto ciò, che esige la Rivelazione, lo esige la Legge Naturale, nè tutto ciò, ch' esige questa, lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi, o taciti patti degli Uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra Uomo, e Uomo, senza una speciale missione dell' Essere Supremo. Dunque l' idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi

marsi variabile, quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida, e manifesta se l'imbecillità, o le passioni degli Uomini non la oscurassero, quella della Virtù religiosa è sempre una, è costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali, e delle conseguenze di esse principj contrarj a della Legge naturale, o alla Rivelazione, perchè non parla di

queſte. Sarebbe un errore a chi, parlando di ſtato di guerra prima dello ſtato di ſocietà, lo prendeſſe nel ſenſo Hobbeſiano, cioè di neſſun dovere, e di neſſuna obbligazione anteriore, invece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza di una ſanzione eſpreſſa. Sarebbe un errore l' imputare a delitto ad uno ſcrittore, che conſidera le emanazioni del patto ſociale, di non ammetterle prima del patto iſteſſo,

La

La Giustizia Divina, e la Giustizia naturale sono per essenza loro immutabili, e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la Giustizia umana, o sia politica non essendo che una relazione fra l'azione, e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria, o utile alla società quell' azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati, e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che



questi principj, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto, perciò che risguarda l' intrinseca malizia, o bontà dell' atto: Lo stabilire i rapporti del giusto, e dell' ingiusto politico spetta al Pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro; poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Ghiun-

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della virtù, o della Religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, e invece di farmi incredulo, o sedizioso, procuri di ritrovarmi cattivo Logico, o inavveduto Politico; ma non tremi ad ogni proposizione, che sostenga gl' interessi dell' umanità; mi convinca o della inutilità, o del danno politico, che nascer ne potrebbe dai

miei

miei principj, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia Religione, e della sommissione al mio Sovrano colla risposta alle note, ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle, sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza, che si conviene a Uomini onesti, e con quei lumi, che mi dispensino dal provare i primi principj, di qualunque carattere essi sieno, troverà in me

non

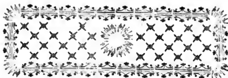
non tanto un Uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità.



DEI

228





DEI DELITTI
E
DELLE PENE.



Introduzione.

GLi Uomini laſciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla diſcrezione di quelli, l'intereſſe de' quali è di opporſi alle più provide Leggi, che per natura rendono univerſali i vantaggj, e reſiſtono a quello sforzo, per cui tendono a condenſarſi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza, e della felicità, e dall'altra tutta la debolezza, e la miſeria. Perciò ſe non dopo eſſer paſſati framezzo mille errori nelle coſe più eſſenziali alla vita, ed alla libertà, dopo una ſtanchezza di ſoffrire i mali, giunti all'eſtremo, non s'inducono a rimediare ai diſordini, che gli opprimono, e a riconoſcere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la

A ſem-

femplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le Istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono, o dovrebbon' essere patti di Uomini Liberi, non sono state, per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita, e passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di Uomini, e le considerasse in quello punto di vista = *la massima felicità divisa nel maggior numero* = Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni, e vicissitudini umane facesse succedere alla estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedj con buone Leggi; e merita la gratitudine degli Uomini quel Filosofo ch' ebbe il coraggio dall' oscuro, e disprezzato suo Gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi, lungamente infruttuosi, delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni frà il Sovrano, e i Sudditi, e fralle diverse Nazioni; il Commercio si è animato all' aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa; e si è accesa fralle Nazioni una tacita guerra d' industria, la più umana, e la più degna di Uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si debbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata, e combattuta la crudeltà delle pene, e l' irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l' Europa; pochissimi, rimontando a' principj generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità

cono-

conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin' ora un lungo, ed autorizato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza, ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga, e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza, e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele Carnefice dei miseri l' incertezza, dovevano scuotere quella sorta di Magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L' immortale Presidente di *Montesquieu* ha rapidamente scorso sù di questa materia. L' indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce luminose di questo grand' Uomo, ma gli Uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere com' esso i segreti ringraziamenti degli oscuri, e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl' interessi della umanità!

Or l' ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorti di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli, e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso, e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti, e comuni per disingannare sì quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l' Anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli Uomini ad una Claustrale regolarità.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile*, *e necessaria* per la sicurezza, e pel buon' ordine della società? La tortura, e i tormenti sono eglino

giusti, e ottengono eglino il *fine*, che si propongono le Leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt' i tempi? Qual' influenza hanno esse sù i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione Geometrica, a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non possano resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all' Italia con qualche maggior evidenza, ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se sostenendo i diritti degli Uomini, e della invincibile verità contribuissi a strappar dagli spasimi, e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o della ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero dal disprezzo degli Uomini.

§. I I.

Origine delle pene. Diritto di punire.

NON è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s' ella non sia fondata sù i sentimenti indelebili dell' Uomo. Qualunque Legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Con.

Conſultiamo il cuore umano, e in eſſo troveremo i principj fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti.

Neſſun' Uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in viſta del ben pubblico: queſta chimera non eſiſte che ne' Romanzi: ſe foſſe poſſibile, ciaſcuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legaſſero: ogni Uomo ſi fa centro di tutte le combinazioni del Globo.

La moltiplicazione del Genere Umano, piccola per ſe ſteſſa, ma di troppo ſuperiore ai mezzi, che la ſterile, ed abbandonata natura offriva per ſoddisfare ai biſogni, che ſempre più s' incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi ſelvaggj. Le prime unioni formarono neceſſariamente le altre per reſiſtere alle prime, e così lo ſtato di guerra traſportoſſi dall' Individuo alle Nazioni.

Le Leggi ſono le condizioni, colle quali Uomini indipendenti, ed iſolati ſi unirono in ſocietà, ſtanchi di vivere in un continuo ſtato di guerra, e di godere una libertà reſa inutile dall' incertezza di conſervarla. Eſſi ne ſacrificarono una parte per goderne il reſtante con ſicurezza, e tranquillità. La ſomma di tutte queſte porzioni di libertà ſacrificate al bene di ciaſcheduno forma la Sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo depoſitario, ed amminiſtratore di quelle; ma non baſtava formare queſto depoſito, biſognava difenderlo dalle private uſurpazioni di ciaſcun' Uomo in particolare, il quale cerca ſempre di togliere dal depoſito non ſolo la propria porzione, ma uſurparſi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi ſenſibili, che baſtaſſero a diſtogliere il diſpotico animo di ciaſcun Uomo dal riſommergere nell' antico Caos le Leggi della ſocietà. Queſti motivi ſenſibili ſono le pene ſtabilite contro gl' infrattori delle Leggi.

Dico

Dico *ſenſibili motivi*, perchè l' eſperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta ſtabili principj di condotta, nè ſi allontana da quel principio univerſale di diſſoluzione, che nell' univerſo Fiſico, è Morale ſi oſſerva, ſe non con motivi che immediatamente percuotono i ſenſi, e che di continuo ſi affacciano alla mente per contrabbanciare le forti impreſſioni delle paſſioni parziali, che ſi oppongono al bene univerſale: nè l' eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più ſubblimi verità, ſono baſtate a frenare per lungo tempo le paſſioni eccitate dalle vive percoſſe degli oggetti preſenti.

Fu dunque la neceſſità, che coſtrinſe gli Uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciaſcuno non ne vuol mettere nel pubblico depoſito che la minima porzione poſſibile, quella ſola che baſti ad indurre gli altri a difenderlo. L' aggregato di queſte minime porzioni poſſibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuſo, e non giuſtizia; è Fatto, non già Diritto. (*) Le

pene

(*) *Oſſervate che la parola* Diritto *non è contradittoria alla parola* Forza; *ma la prima è piuttoſto una modificazione della ſeconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per Giuſtizia io non intendo altro che il vincolo neceſſario per tenere uniti gl' intereſſi particolari, che ſenz' eſſo ſi ſcioglierebbono nell' antico ſtato d' inſociabilità.*

Biſogna guardarſi di non attaccare a queſta parola Giuſtizia l' idea di qualche coſa di reale, come di una forza fiſica, e di un eſſere eſiſtente: ella è una ſemplice maniera di concepire degli Uomini; maniera che influiſce infinitamente ſulla felicità di ciaſcuno: nemmeno intendo quell' altra ſorta di giuſtizia, che è emanata da Dio, e che ha i ſuoi immediati rapporti colle pene, e ricompenſe della vita avvenire.

pene che oltrapassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra, ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il Sovrano conserva ai Sudditi.

§. III.

Conseguenze.

La prima conseguenza di questi principj è che le sole Leggi possano decretare le pene sù i delitti, e questa autorità, non può risedere che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale: nessuno Magistrato, (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un'altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato dalle Leggi è la pena giusta, più un'altra pena; dunque non può un Magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo, o ben pubblico accrescere la pena stabilita ad un delinquente Cittadino.

La seconda conseguenza è, che il Sovrano, che rappresenta la Società medesima, non può formare che Leggi generali; che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dell'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un Terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato, le di cui sen-

236

ſentenze ſieno inappellabili, e conſiſtano in mere aſſerzioni, o negative di fatti particolari.

La terza conſeguenza è, che quando ſi provaſſe che l'atrocità delle pene, ſe non immediatamente oppoſta al ben pubblico, ed al fine medeſimo d'impedire i delitti; foſſe ſolamente inutile, anche in queſto caſo eſſa ſarebbe non ſolo contraria a quelle virtù benefiche, che ſono l'effetto d'una ragione illuminata, che preferiſce il comandare ad Uomini felici più che a una greggia di Schiavi, nella quale ſi faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo ſarebbe alla giuſtizia, ed alla natura del Contratto Sociale medeſimo.

§. *IV.*

Interpetrazione delle Leggi.

QUARTA conſeguenza: nemmeno l'autorità d'interpetrare le Leggi Penali può riſedere preſſo i Giudici Criminali per la ſteſſa ragione che non ſono Legislatori. I Giudici non hanno ricevuto le Leggi dagli antichi noſtri Padri come una tradizione domeſtica ed un Teſtamento, che non laſciaſſe ai Poſteri che la cura di ubbidire, ma le ricevono dalla vivente Società, o dal Sovrano rappreſentatore di eſſa, come legittimo depoſitario dell'attuale riſultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni di un'antico giuramento, (*) nul-

(*) *Se ogni membro par- tà, queſta è parimente le- ticolare è legato alla Socie- gata con ogni membro par- tico-*

nullo, perchè legava volontà non esistenti, ma quo, perchè riduceva gli Uomini dallo stato di Società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito, o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi Sudditi hanno fatto al Sovrano, come vincoli necessarj per frenare, e reggere l'intestino fermento degl'interessi particolari. Questa è la fisica, e reale autorità delle Leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della Legge? Il Sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; o il Giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare se il tal Uomo abbia fatto, o nò, un'azione contraria alle Leggi.

In ogni delitto si deve far dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev'essere la Legge generale; la minore, l'azione conforme, o nò alla Legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della Legge. Questo é un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle

ticolare per un Contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal Trono fino alla Capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile frà gli Uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero sieno osservati.

La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviativo di un raziocinio, e non di una idea: cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.

le menti volgari, più percosse da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma rimote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre Idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e partono. Ciascun Uomo ha il suo punto di vista, ciascun Uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della Legge sarebbe dunque il risultato di una buona, o cattiva Logica di un Giudice di una facile, o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del Giudice coll'offeso, e da tutte quelle minute forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'Uomo. Quindi veggiamo la sorte di un Cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi Tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell'attuale fermento degli umori di un Giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gl'istessi delitti dallo stesso Tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante, e fissa voce della Legge, ma l'errante istabilità delle interpetrazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della Lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dalla Interpetrazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile, e necessaria correzione alle parole della Legge, che sono la cagione dell'incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie, e venali controversie. Quando un Codice fisso di Leggi, che si

debbo-

debbono osservare alla lettera, non lascia al Giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi, o difformi alla Legge scritta. Quando la norma del giusto o dell' ingiusto, che deve diriger le azioni sì del Cittadino ignorante, come del Cittadino filosofo non è un'affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti tanto più crudeli quanto è minore la distanza frà chi soffre, e chi fà soffrire; più fatali, che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è corrigibile che dal dispotismo di un solo; e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i Cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perchè è lo scopo, per cui gli Uomini stanno in società, che é utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d' indipendenza, ma non già scuotitore delle Leggi, e ricalcitrante a' Supremi Magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate e capricciose opinioni. Questi principj spiaceranno a coloro, che si sono fatti un diritto di trasmettère agl' inferiori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

B 2 §. V.

240

§. V.

Oscurità delle Leggi.

Se l' interpetrazione delle Leggi è un male, egli è evidente esserne un' altro l' oscurità, che strascina seco necessariamente l' interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le Leggi sieno scritte in una lingua straniera al Popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l' esito della sua libertà, o de' suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e publico, un quasi privato, e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno, e avranno fralle mani il sacro Codice delle Leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v' ha dubbio che l' ignoranza, e l' incertezza delle pene ajutino l' eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli Uomini, riflettendo esser questo l' inveterato costume di buona parte della colta, ed illuminata Europa.

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di Governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le Leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl' interessi privati. L' esperienza, e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabi-

ſtabile monumento del patto ſociale, come reſiſteranno le Leggi alla forza inevitabile del tempo, e delle paſſioni!

Da ciò veggiamo quanto ſia utile la ſtampa, che rende il Pubblico, e non alcuni pochi, depoſitario delle ſante Leggi, e quanto abbia diſſipato quello ſpirito tenebroſo di cabala, e d' intrigo, che ſpariſce in faccia ai lumi, ed alle ſcienze apparentemente diſprezzate, e realmente temute dai ſeguaci di lui. Queſta è la cagione per cui veggiamo ſminuita in Europa l' atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi noſtri Padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e ſchiavi. Chi conoſce la ſtoria di due, o tre ſecoli fà, e la noſtra, potrà vedere, come dal ſeno del luſſo, e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l' umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamano a torto antica ſemplicità, e buona fede: l' umanità gemente ſotto l' implacabile ſuperſtizione, l' avarizia, l' ambizione di pochi tinger di ſangue umano gli ſcrigni dell' oro, e i Troni dei Re, gli occulti tradimenti, le pubbliche ſtragi, ogni nobile, tiranno della Plebe, i Miniſtri della verità evangelica lordando di ſangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di manſuetudine, non ſono l' opera di queſto ſecolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§. II.

242

§. V I.

Della Cattura.

Un errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l' opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il Magistrato esecutore delle Leggi, d' imprigionare un Cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un' amico ad onta degl' indizj più forti di reità. La prigionia è una pena, che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l' altro essenziale, cioè, che la sola Legge determini i casi, nei quali un Uomo è degno di pena. La Legge dunque accennerà gl' indizj di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame, e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella di un compagno del delitto, le minacce, e la costante inimicizia coll' offeso, il corpo del delitto, e simili indizj, sono prove bastanti per catturare un Cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla Legge, e non dai Giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico Codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore, e la fame dalle carceri, che la compassione, e l' umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl' inesorabili, ed induriti Ministri della Giustizia, le

le Leggi potranno contentarsi d' indizj sempre più deboli per catturare. Un Uomo accusato di un delitto, carcerato, ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d' infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal Popolo riveriti, e di Magistrature onorati! Ma per qual cagione è così diverso ai tempi nostri l' esito di un innocente? perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l' opinione degli Uomini, prevalga l' idea della forza, e della prepotenza, a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati, e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perchè la forza interna tutrice delle Leggi è separata dalla esterna difenditrice del Trono, e della Nazione, quando unite dovrebbon essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle Leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata potestà, e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo militare toglierebbero l' infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutt' i popolari sentimenti; ed è provato dall' essere le prigioni militari nella comune opinione non così infamanti come le Forensi. Durano ancora nel popolo, ne' costumi, e nelle Leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni, e le feroci idee dei Settentrionali cacciatori padri nostri.

§. VII.

§. VII.

Indizj, e forme di Giudizj.

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl' indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl' indizj non si provano che trà di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi, che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl' indizj si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni Uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un Uomo reo è dunque quella, che determina ogni Uomo nelle operazioni più importanti della vita.

vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo; chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l'esattamente definirla. Perciò io credo ottima Legge quella che stabilisce Assessori al Giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le Leggi sieno chiare, e precise, l'officio di un Giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità, e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza, e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice, ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un Giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studj. Felice quella Nazione dove le Leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima Legge quella, che ogni Uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà, e della fortuna di un Cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza, e quella superiorità, con cui l'Uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno, con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in que-

C sto

240

fto giudizio. Ma quando il delitto fia un' offefa di un terzo, allora i Giudici dovrebbono effere; metà pari del reo, metà pari dell' offefo: così effendo bilanciato ogn' intereffe privato, che modifica, anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le Leggi, e la verità. Egli è ancora conforme alla Giuftizia, che il reo efcluder poffa fino ad un certo fegno coloro, che gli fono fofpetti; e ciò conceffogli fenza contrafto per alcun tempo, fembrerà quafi che il reo fi condanni da fe fteffo. Publici fieno i Giudizj, e publiche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forfe il folo cimento della Società, imponga un freno alla forza, ed alle paffioni, perchè il popolo dica, noi non fiamo fchiavi, e fiamo difefi; fentimento che infpira coraggio, e che equivale ad un tributo per un Sovrano, che intende i fuoi veri intereffi. Io non accennerò altri dettagli, e cautele, che richiedono fimili iftituzioni. Niente avrei detto, fe foffe neceffario dir tutto.

§. VIII.

Dei Teftimoni.

EGLI è un punto confiderabile in ogni buona legislazione il determinare efattamente la credibilità dei Teftimonj, e le prove del reato. Ogni Uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connesfione nelle proprie idee, e le di cui fenfazioni fieno conformi a quelle degli altri Uomini, può effere teftimonio. La vera mifura della di lui credibilità non

non è che l'interesse, ch'egli ha di dire, o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle Donne; puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei Condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito sù gli affari umani, è notabile quello, che rende nulla, ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; Egli è *morto civilmente* dicono gravemente i Peripatetici Giureconsulti, e un *Morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formule giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno, che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo, e all'interessi della verità uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar se, od'altrui, con un nuovo Giudizio? Le formalità, e le cerimonie sono necessarie nell' amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perchè danno idea al Popolo di un giudizio non tumultuario, ed interessato, ma stabile, e regolare, sì perchè sù gli Uomini imitatori, e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla Legge fissarsi, in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice, o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa, che le concilj il popolo ignorante.

248

La credibilità dunque deve ſminuirſi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle ſtrette relazioni, che paſſano tra lui, e il reo. Più di un teſtimonio è neceſſario, perchè fintanto che uno aſſeriſce, e l'altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto, che ciaſcuno ha di eſſer creduto innocente. La credibilità di un teſtimonio diviene tanto ſenſibilmente minore quanto più creſce l'atrocità di un delitto, (*) o l'inveriſimiglianza delle

circo

(*) *Preſſo i Criminaliſti la credibilità di un teſtimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo Aſſioma dettato dalla più crudele imbecillità* = In atrociſſimis leviores conjecturæ ſufficiunt, & licet Judici Jura tranſgredi = *Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltiſſimi, ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, ſenza quaſi ſaperlo, ſono ſoggetti.* = Negli atrociſſimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere congetture baſtano, ed è lecito al Giudice di oltrepaſſare il diritto = *I pratici aſſurdi della Legislazione ſono ſovente prodotti dal timore, ſorgente principale delle contradizioni umane. Impauriti i Legislatori (tali ſono i Giureconſulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto; e a divenire, di ſcrittori intereſſati, e venali, arbitri, e Legislatori delle fortune degli Uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la Giuriſprudenza di ſoverchie formalità, ed eccezioni, la eſatta oſſervanza delle quali farebbe ſedere l'anarchia impunita ſul Trono della giuſtizia; impauriti per alcuni delitti atroci, e difficili a provare, ſi credettero in neceſſità di ſormontare le medeſime formalità da eſſi ſtabilite, e così or con diſpotica impazienza, or con donneſca trepidazione traſformarono i gravi giudizj in una ſpecie di giuoco, in cui l'azzardo, ed il raggiro fanno la principale figura.*

circostanze. Tali sono per esempio la magia, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile, che più Uomini mentiscano nella prima accusa, perche è più facile che si combini in più Uomini o l'illusione della ignoranza, o l'odio persecutore, di quello che un'Uomo eserciti una potestà, che Dio, o non ha dato, o ha tolto ad ogni Essere creato. Parimente nella seconda, perchè l'Uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio, o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'Uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte sù i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcune volte sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi, e le massime sieno, o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal Uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità di un testimonio, quando si faccia delle parole un delitto; poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli Uomini attaccano alle stesse parole, alterano, e modificano in maniera i detti di un'Uomo, che è quasi impossibile il ripeterle, quali precisamente furono dette. Di più le azioni violenti, e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti, che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi. Ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta, degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un'Uomo.

§. IX.

§. IX.

Accuse segrete.

Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessarj per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli Uomini falsi, e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli Uomini allora si arrivano a mascherare i proprj sentimenti, e coll'uso di nasconderli altrui, avvezzano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli Uomini quando son giunti a questo segno! senza principj chiari, ed immobili, che li guidino, errano smarriti, e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità, e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi quà, e là nella trista loro vita, con fretta, e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi Uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della Patria, e del Trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti Magistrati, che con libera, e patriottica eloquenza sostengano, e sviluppino i veri interessi del Sovrano, che portino al Trono, coi tributi, l'amore, e le benedizioni di tutti i ceti d'Uomini, e da questo rendano ai Palagi, ed alle Capanne la pace, la sicurezza, e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento, e vita degli Stati?

Chi

Chi può difenderfi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte fcudo della tirannia, il *Segreto*? Qual forte di governo è mai quella, ove chi regge fofpetta in ogni fuo fuddito un nemico, ed è coftretto pel pubblico ripofo di toglierlo a ciafcuno?

Quali fono i motivi con cui fi giuftificano le accufe, e le pene fegrete? La falute pubblica, la ficurezza, e il mantenimento della forma di governo? Ma quale ftrana coftituzione, dove chi ha per fe la forza, e l'opinione, più efficace di effa, teme di ogni Cittadino! L'indennità dell'accufatore? Le Leggi dunque non lo difendono abbaftanza: E vi faranno dei fudditi più forti del Sovrano! L'infamia del delatore? Dunque fi autorizza la calunnia fegreta, e fi punifce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, fe anche le utili al pubblico fi chiamano delitti, le accufe, e i giudizj non fono mai abbaftanza fegreti. Vi poffono effere delitti, cioè pubbliche offefe, e che nel medefimo tempo non fia intereffe di tutti la pubblicità dell'efempio, cioè quella del giudizio? Io rifpetto ogni Governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circoftanze, che può crederfi l'eftrema ruina il togliere un male allor quando ei fia inerente al fiftema di una Nazione. Ma fe aveffi a dettar nuove Leggi in qualche angolo abbandonato dell'Univerfo, prima di autorizzare un tale coftume la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la pofterità dinanzi agli occhj.

E' già ftato detto dal Signor di *Montefquieu*, che le pubbliche accufe fono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima paffione de' Cittadini, che nelle Monarchie, dove quefto fentimento è deboliffimo per la natura mede-

252

medesima del Governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' Commissarj, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle Leggi. Ma ogni Governo, e Repubblicano, e Monarchico deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all' accusato.

§. X.

Interrogazioni Suggestive, Deposizioni.

LE nostre Leggi proscrivono le interrogazioni *Suggestive* in un processo: quelle cioè, secondo i Dottori, che interrogano della *Specie*, dovendo interrogar del *Genere* nelle circostanze di un delitto; quelle interrogazioni, cioè, che avendo un' immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al Reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i Criminalisti, devono, per dir così inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al Reo una risposta, che lo metta al cospetto dell' accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa, che un Reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi è rimarcabile la contradizione delle Leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè qual' interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto una ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debole suggerirà la confessio-
ne,

ne, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *speciale* fa contro li diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente: ma gli Uomini più dalla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente colui, che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle Leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate, perchè gli Uomini non deludano così la necessità dell' esempio, che devono al Pubblico. Non è necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che un tal' accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili, nell' istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario, perchè l' esperienza fa vedere, che nella maggior parte de' Processi i rei sono negativi.

§. X I.

Dei Giuramenti.

Una contradizione fralle Leggi, e i sentimenti naturali all' Uomo, nasce dai giuramenti, che si esigono dal reo, acciocchè sia un' Uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l' Uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione, quasi che la Re-

D. ligione

254

ligione non taceffe nella maggior parte degli Uomini, quando parla l' intereffe. L' efperienza di tutti i fecoli ha fatto vedere, ch' effi hanno più d' ogni altra cofa abufato di quefto preziofo dono del Cielo. E per qual motivo gl Scelerati la rifpetteranno, fe gli Uomini ftimati più faggi l' hanno fovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai fenfi, fono per il maggior numero i motivi, che la Religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del Cielo fi reggono con Leggi affatto diffimili da quelle, che reggono gli affari umani: E perchè comprometter gli uni cogli altri? E perchè metter l' Uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria ruina? talchè la Legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda, o di effere cattivo Criftiano, o Martire. Il giuramento diviene a poco a poco una femplice formalità, diftruggendofi in quefta maniera la forza dei fentimenti di Religione, unico pegno dell' oneftà della maggior parte degli Uomini. Quanto fieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l' efperienza, perchè ciafcun Giudice mi può effere teftimonio, che neffun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per confeguenza dannofe tutte le Leggi, che fi oppongono ai naturali fentimenti dell' Uomo. Accade ad effe ciò che accade agli argini oppofti direttamente al corfo di un fiume: o fono immediatamente abbattuti, e foverchiati, o un vortice formato da loro fteffi li corrode, e li mina infenfibilmente.

§. XII.

§. XII.

Della Tortura.

Una crudeltà, consagrata dall' uso nella maggior parte delle Nazioni, è la Tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni, nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica, ed incomprensibile purgazione d' infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un Uomo non può chiamarsi *Reo* prima della sentenza del Giudice, nè la Società può toglierli la pubblica protezione se non quando sia deciso, ch' egli abbia violati i patti, coi quali gli fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle Leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del Reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le Leggi un Uomo, i di cui delitti non sono provati.

Qual'è il fine politico delle Pene? Il terrore degli altri Uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete, e private carnificine, che la tirannia dell' uso esercita su i rei, e su gl' Innocenti?

ti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla Società politica, che quanto influisce su gli altri colla lusinga della impunità. S'egli è vero, che sia maggiore il numero degli Uomini, che, o per timore, o per virtù rispettano le Leggi, che di quelli, che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto più, quanto è maggiore la probabilità, che un Uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti, l'esigere che un Uomo sia nello stesso tempo accusatore, ed accusato; che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli, e nelle fibre di un miserabile. La Legge, che comanda la Tortura è una Legge, che dice „ Uomini resistete al „ dolore; e se la natura ha creato in voi uno ine„ stinguibile amor proprio, se vi ha dato un ina„ lienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi „ un effetto tutto contrario, cioè un eroico odio „ di voi stessi, e vi comando di accusare voi me„ desimi, dicendo la verità anche fra gli strappa„ menti dei muscoli, e gli slogamenti delle ossa „.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica, e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *Giudizj* di Dio le prove del fuoco, e dell'acqua bollente, e l'incerta sorte dell'armi; quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima cagione, dovessero, ad ogni momento, essere disordinati, e sconnessi pe' frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa, fralla Tortura, e le prove del fuoco, e dell'acqua bol-

bollente, è, che l' esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde, da un fatto puramente fisico, ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente, e non reale. E' così poco libero il dire la verità frà gli spasimi, e gli strazj, quanto lo era allora l' impedire senza frode gli effetti del fuoco, e dell' acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni Uomo è limitata. Dunque l' impressione del dolore può crescere a segno, che occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al Torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del Reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco, o dell' acqua. Allora l' innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegata per ritrovarla.

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scelerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani, barbari anch' essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce, e troppo lodata virtù. Di due Uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto, ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco, ed il timido condannato in virtù di questo esatto raziocinio = Io „ Giudice doveva trovarvi rei di un tal delitto; „ tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: Tu debole vi hai ceduto, e però „ ti condanno. Sento che la confessione strappata „ fra i tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io „ vi tormenterò di nuovo, se non confermerete „ ciò che avete confessato =.

L' esito dunque della Tortura è un' affare di temperamento, e di calcolo, che varia in ciascun Uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un Giudice questo problema. Data la forza dei muscoli, e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L' esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all' aria, al gesto, alla fisonomia di un Uomo tranquillo, molto meno scoprirassi in un Uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, pei quali dal volto della maggior parte degli Uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall' uso della Tortura, è, che l' innocente è posto in peggior condizione, che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè, o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

Questa verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la Tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non conferma il delitto,

to, è di nuovo torturato. Alcuni Dottori, ed alcune Nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre Nazioni, ed altri Dottori la lasciano ad arbitrio del Giudice.

E' superfluo di raddoppiare il lume citando gl' innumerabili esempj d' innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è Nazione, non vi è età, che non citi i suoi, ma nè gli Uomini si cangiano, ne cavano conseguenze. Non vi è Uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete, e confuse voci a se lo chiama; l' uso, il tiranno delle menti lo rispinge, e lo spaventa.

Il terzo motivo è la Tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che il timor della pena, l' incertezza del giudizio, l' apparato, e la maestà del Giudice, l' ignoranza comune a quasi tutti gli scelerati, e a gl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contradizione, e l' innocente, che teme, e il reo, che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli Uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell' animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall' imminente pericolo.

Dassi la Tortura per discuoprire se il reo lo è per altri delitti fuori di quelli, di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio „ Tu sei reo di un „ delitto, dunque è possibile che lo sii di cent' „ altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio ac„ certarmene col mio criterio di verità: le Leg„ gi ti tormentano, perchè siei reo, perchè puoi „ esser reo, perchè voglio che tu sii reo.

La Tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato,

ch'el-

ch' ella non è un mezzo opportuno per iſcuoprire la verità, come potrà ella ſervire a ſvelare i complici, che è una delle verità da ſcuoprirſi? Quaſi che l' Uomo, che accuſa ſe ſteſſo, non accuſi piu facilmente gli altri. E' egli giuſto il tormentare gli Uomini per l' altrui delitto? Non ſi ſcuopriranno i complici dall' eſame de' Teſtimonj, dall' eſame del reo, dalle prove, e dal Corpo del delitto, in ſomma da tutti quei mezzi medeſimi, che debbono ſervire per accertare il delitto nell' accuſato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l' incertezza della loro ſorte gli condanna da ſe ſola all' eſilio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offeſe, mentre la pena del reo, che è nelle forze, ottiene l' unico ſuo fine, cioè di rimuovere col terrore gli altri Uomini da un ſimil delitto.

Un' altro ridicolo motivo della Tortura, è la purgazione dell' infamia, cioè, un' Uomo giudicato infame dalle Leggi deve confermare la ſua depoſizione collo slogamento delle ſue oſſa. Queſto abuſo non dovrebbe eſſer tollerato nel decimottavo ſecolo. Si crede che il dolore, che è una ſenſazione, purghi l' infamia che è un mero rapporto morale. E' egli forſe un crociuolo? E l' infamia è forſe un Corpo miſto impuro? Ma l' infamia è un ſentimento non ſoggetto nè alle Leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La Tortura medeſima cagiona una reale infamia à chi ne è la vittima. Dunque con queſto metodo ſi toglierà l' infamia dando l' infamia.

Non è difficile il rimontare all' origine di queſta ridicola Legge, perchè gli aſſurdi ſteſſi, che ſono da una Nazione intera adottati, hanno ſempre qualche relazione ad altre idee comuni, e riſpettate dalla Nazione medeſima. Sembra queſt' uſo

praſſo

préfo dalle idee religiofe, e fpirituali, che hanno tanta influenza sù i penfieri degli Uomini, sù le azioni, e su i fecoli. Un Dogma infallibile ci af ficura, che le macchie contratte dall'umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Effere, debbono da un fuoco incomprenfibile effer purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore, ed il fuoco togono le macchie fpirituali, ed incorporee, perchè gli fpafimi della Tortura non toglieranno la macchia civile, che è l'infamia? Io credo che la confeffione del reo, che in alcuni Tribunali fi efige come effenziale alla condanna abbia una origine non diffimile, perchè nel mifteriofo Tribunale di penitenza la confeffione dei peccati è parte effenziale del Sagramento. Ecco come gli Uomini abufano dei lumi più ficuri della Rivelazione; e ficcome quefti fono i foli, che fuffiftono nei tempi d'ignoranza, così ad effi ricorre la docile umanità in tutte le occafioni, e ne fa le più affurde, e lontane applicazioni.

Quefte verità fono ftate conofciute dai Romani Legislatori, preffo i quali non trovafi ufata alcuna Tortura, che fu i foli Schiavi, ai quali era tolta ogni perfonalità: Quefta dall'Inghilterra, Nazione, in cui la gloria delle Lettere, la fuperiorità del Commercio, e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli efempj di virtù, e di coraggio, non ci lafciano dubitare della bontà delle Leggi. La Tortura è ftata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più faggi Monarchi dell'Europa, che avendo portata la Filofofia ful Trono, Legislatore amico de'fuoi fudditi, gli ha refi uguali, e liberi nella dipendenza delle Leggi, che è la fola ugaglianza, e libertà, che poffono gli Uomini ragionevoli efigere nelle prefenti combinazioni di cofe. La Tortura non è creduta neceffaria dalle Leggi degli

E Efer-

262

Eserciti composti per la maggior parte della feccia delle Nazioni, che sembrarebbono perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche Leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi, ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

§. XIII.

Processi, e Prescrizioni.

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo, e i mezzi opportuni per giustificarsi, ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell'umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio se si rifletta, che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le Leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti, e il Giudice diverrebbe legislatore, s'egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli Uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori, ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un Cittadino, per-

perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principj, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società; aggiungerò solamente, che provata l'utilità delle pene moderate in una Nazione, le Leggi, che in proporzione dei delitti scemano, o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contradizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al Lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di Società. Il numero de' motivi, che spingon gli Uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni del-

204

la Società. La massima differenza di probabilità di queste due Classi, esige che si regolino con diversi principj: Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l'accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell' Innocenza, o reità di un' Uomo, dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce colla atrocità del delitto: Ma nei delitti minori, scemandosi la probabilità del reo, deve crescere il tempo dell' esame, e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi, che un accusato, di cui non consti nè l'innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura, e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla Legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza, e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile, che l' una non sia favorita a spese dell' altra, cosicchè questi due beni, che formano l' inalienabile, ed ugual patrimonio di ogni Cittadino non sieno protetti, e custoditi, l' uno dall' aperto, o mascherato dispotismo, l' altro dalla turbolenta popolare Anarchia.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile quanto

la

la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi, dal pericolo dell' impunità, il tempo dell' esame, e il tempo della prescrizione, devono diminuirsi egualmente. Eppure gli Adulterj, la Greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli, che, secondo i principj ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi prove*, *le semiprove* (quasi che un' Uomo potesse essere *semi innocente*, o *semireo*, cioè *semipunibile*, e *semi assolvibile*) dove la Tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell' accusato, nei Testimonj, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni Dottori, che si danno ai Giudici per norma, e per Legge.

In vista di questi principj strano parrà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle Nazioni, che i delitti, o più atroci, o più oscuri, e chimerici, cioè quelli, de' quali l' improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congietture, e dalle prove più deboli, ed equivoche; quasi che le Leggi, e il Giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un Innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli Uomini quel vigore, necessario egualmente per i grandi delitti, che per le grandi virtù; per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle Nazioni, che più si sostengono per l' attività del Governo, e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle Leggi. In queste le passioni indebolite sembran più atte a mantenere, che a migliorare la forma di Governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

§. XIV.

Attentati, Complici, Impunità.

PERCHE' le Leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un'attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato, e l'esecuzione vi può essere un intervallo; così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più Uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più grande, tanto più cercano che sia uguale per tutti, sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso pel maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo, che le Leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni Tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti, e i suoi vantaggj. Gl'inconvenienti sono, che la

Na-

Nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scelerati, perche sono meno fatali ad una Nazione i delitti di coraggio, che quegli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica, e direttrice, che lo faccia cospirare al ben pubblico, e la seconda è più comune, e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più il Tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della Legge, che implora l'ajuto di chi l'offende. I vantaggj sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il Popolo; di più si contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle Leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una Legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo, il Tribunale non renderebbe audaci gli scelerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal Legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore.... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso, che sento autorizzando le sacrosante Leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento, ed alla dissimulazione. Qual'esempio alla Nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si stracinasse al supplizio chi ha corrisposto all'invito delle Leggi! Non sono rari nelle Nazioni tali esempj, e perciò rari non sono coloro, che non hanno di una Nazione altra idea che di una macchina complicata,

di

di cui il più destro, e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi, ed insensibili a tutto ciò, che forma la delizia delle anime tenere, e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari, e le passioni più violenti, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti

§. XV.

Dolcezza delle Pene.

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte, egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare, ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, stromento del furore, e del fanatismo, o dei deboli Tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro, che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi Cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d'infligerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace, e più durevole su gli animi degli Uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

Chi nel legger le Storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari, ed inutili tormenti, che da Uomini,

mini, che ſi chiamavano ſavj, furono con freddo animo inventati, ed eſeguiti? Chi può non ſentirſi fremere tutta la parte la più ſenſibile, nel vedere migliaja d'infelici, che la miſeria, o voluta, o tollerata dalle Leggi, che hanno ſempre favorito i pochi, ed oltraggiato i molti, traſſe ad un diſperato ritorno nel primo ſtato di Natura, o accuſati di delitti impoſſibili, e fabricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro, che di eſſer fedeli ai propri principj, da Uomini dotati dei medeſimi ſenſi, e per conſeguenza delle medeſime paſſioni, con meditate formalità, e con lente torture lacerati, giocondo ſpettacolo di una fanatica moltitudine?

Perchè una pena ottenga il ſuo effetto, baſta che il male della pena ecceda il bene che naſce dal delitto, e in queſto eceſſo di male dev'eſſere calcolata l'infallibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque ſuperfluo, e perciò tirannico. Gli Uomini ſi regolano per la ripetuta azione dei mali, che conoſcono, e non ſu quelli, che ignorano. Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella ſcala delle pene proporzionata alla ſcala dei delitti, la pena maggiore ſia la ſchiavitù perpetua, e nell'altra la Ruota: io dico, che la prima avrà tanto timore della ſua maggior pena, quanto la ſeconda; e ſe vi è una ragione di traſportar nella prima le pene maggiori della ſeconda, l'iſteſſa ragione ſervirebbe per accreſcere le pene di queſt'ultima, paſſando inſenſibilmente dalla Ruota, ai tormenti più lenti, e più ſtudiati, e fino agli ultimi raffinamenti della ſcienza troppo conoſciuta dai Tiranni.

A miſura che i ſupplizj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi ſi mettono ſempre a livello cogli oggetti che li circondano,

F s'in-

s'incallifcono; e la forza fempre viva delle paffioni fa che dopo cent'anni di crudeli fupplizj, la Ruota fpaventi tanto, quanto prima la prigionia.

L'atrocità fteffa della pena fa, che fi ardifca tanto di più per ifchivarla, quanto è grande il male, a cui fi va incontro; fa che fi commettano più delitti per fuggir la pena di un folo. I Paefi, e i tempi dei più atroci fupplizj furono fempre quelli delle più fanguinofe, ed inumane azioni, poichè il medefimo fpirito di ferocia, che guidava la mano del Legislatore, reggeva quella del Parricida, e del Sicario: ful Trono dettava Leggi di ferro ad anime atroci di fchiavi, che ubbidivano: nella privata ofcurità ftimolava ad immolare i Tiranni per crearne dei nuovi.

Due altre funefte confeguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medefimo di prevenire i delitti. La prima è che non è fi facile il ferbare la proporzione effenziale tra il Delitto, e la Pena, perchè quantunque un'induftriofa crudeltà ne abbia variate moltiffimo le fpecie, pure non poffono oltrepaffare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione, e la fenfibilità umana. Giunto che fi fia a quefto eftremo, non fi troverebbe a' delitti più dannofi, e più atroci, pena maggiore corrifpondente, come farebbe d'uopo per prevenirli. L'altra confeguenza è, che l'impunità fteffa nafce dall'atrocità dei fupplizj. Gli Uomini fono racchiufi fra certi limiti, fi nel bene, che nel male; ed uno fpettacolo troppo atroce per l'umanità, non può effere che un paffaggero furore, ma non mai un fiftema coftante, quali debbono effere le Leggi; che fe veramente fon crudeli, o fi cangiano, o l'impunità fatale nafce dalle Leggi medefime.

Conchiudo con quefta rifleffione, che la grandezza delle pene dev'effere relativa allo ftato della

Nazio-



Nazione medesima. Più forti, e sensibili devono essere le impressioni su gli animi induriti di un Popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce Leone, che si rivolta al colpo del Fucile. Ma a misura che gli animi si ammollirscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto, e la sensazione.

§. XVI.

Della pena di Morte.

Questa inutile prodigalità di supplizj, che non ha mai resi migliori gli Uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile, e giusta, in un Governo bene organizzato. Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli Uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello, da cui risulta la Sovranità, e le Leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri Uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sagrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutt'i beni, la vita? E se ciò fu fatto come si accorda un tal principio coll'altro, che l'Uomo non è padrone di uccidersi, o doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera?

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere: ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell' umanità.

La morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni, e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di Governo stabilita. La morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria quando la Nazione ricupera. o perde la sua libertà, o nel tempo dell' Anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di Leggi; ma durante il tranquillo regno delle Leggi in una forma di Governo, per la quale i voti della Nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori, e al di dentro dalla forza, e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero, ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo, per cui può credersi giusta, e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutt' i secoli, nei quali l' ultimo supplizio non ha mai distolti gli Uomini determinati dall' offendere la società, quando l' esempio dei Cittadini Romani, e vent' anni di Regno dell' Imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai Padri dei Popoli quell' illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei Figli della Patria, non per-

sua-

fuadessero gli Uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell' autorità, basta consultare la natura dell' Uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l' intenzione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estenzione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente, e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passaggero movimento. L' impero dell' abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l' Uomo parla, e camina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto, così l' idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli, ed iterate percosse. Non è il terribile, ma passaggero spettacolo della morte di uno scelerato, ma il lungo, e stentato esempio di un Uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell' efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, „ *Io stesso sarò ridotto a così lunga, e misera* „ *condizione, se commetterò simili misfatti* „ è assai più possente, che non l' idea della morte, che gli Uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un' impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all' Uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli Uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di Uomini comuni ne fanno o dei Persiani, o dei Lacedemoni; ma in un libero, e tranquillo Governo le impressioni debbono essere più frequenti, che forti.

La

La pena di morte diviene uno fpettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compaffione mifta di fdegno per alcuni; ambidue quefti fentimenti occupano più l'animo degli fpettatori, che non il falutare terrore, che la Legge pretende ifpirare. Ma nelle pene moderate, e continue, il fentimento dominante è l'ultimo perchè è il folo. Il limite, che fiffar dovrebbe il Legislatore al rigore delle pene, fembra confiftere nel fentimento di compaffione, quando comincia a prevalere fu di ogni altro nell'animo degli fpettatori d'un fupplizio più fatto per effi, che per il Reo.

Perchè una pena fia giufta non deve avere che quei foli gradi d'intenzione, che baftano a rimuovere gli Uomini dai delitti, ora non vi è alcuno, che, rifletteudovi, fceglier poffa la totale, e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggiofo poffa effere un delitto: dunque l'intenzione della pena di fchiavitù perpetua foftituita alla pena di morte ha ciò che bafta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo, che ha di più: moltiffimi rifguardano la morte con vifo tranquillo, e fermo; chi per fanatifmo, chi per vanità, che quafi fempre accompagna l'Uomo al di là della Tomba; chi per un ultimo, e difperato tentativo, o di non vivere, o di fortir di miferia; ma nè il fanatifmo, nè la vanità ftanno fra i ceppi, o le catene, fotto il baftoue, fotto il giogo di una gabbia di ferro, e il difperato non finifce i fuoi mali, ma li comincia.

L'animo noftro refifte più alla violenza, ed agli eftremi, ma paffaggeri dolori, che al tempo, ed alla inceffante noja; perchè egli può, per dir così, condenfar tutto fe fteffo per un momento, per refpinger i primi, ma la vigorofa di lui elafticità non bafta a refiftere alla lunga, e ripetuta azio-

azione dei fecondi. Colla pena di morte ogni efempio, che fi dà alla Nazione, fuppone un delitto; nella pena di fchiavitù perpetua un fol delitto da' moltiffimi, e durevoli efempj, e fe egli è importante che gli Uomini veggano fpeffo il poter delle Leggi, le pene di morte non debbono effere molto diftanti fra di loro: dunque fuppongono la frequenza dei delitti, dunque perchè quefto fupplizio fia utile, bifogna che non faccia fu gli Uomini tutta l' impreffione, che far dovrebbe, ciò che fia utile, e non utile nel medefimo tempo. Chi diceffe, che la fchiavitù perpetua è dolorofa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io rifponderò, che fommando tutt' i momenti infelici della fchiavitù, lo farà forfe anche di più; ma quefti fono ftefi fopra tutta la vita, e quella efercita tutta la fua forza in un momento; ed è quefto il vantaggio della pena di fchiavitù, che fpaventa più chi la vede, che chi la foffre; perchè il primo confidera tutta la fomma dei momenti infelici, ed il fecondo è dalla infelicità del momento prefente diftratto dalla futura. Tutt' i mali s' ingrandifcono nella immaginazione, e chi foffre trova delle rifonfe, e delle confolazioni non conofciute, e non credute dagli fpettatori, che foftituifcono la propria fenfibilità all' animo incallito dell' infelice.

Ecco preffo a poco il ragionamento, che fa un Ladro, o un Affaffino, i quali non hanno altro contrappefo per non violare le Leggi, che la forca o la ruota. So che lo fviluppare i fentimenti del proprio animo è un' arte, che fi apprende colla educazione: ma perchè un Ladro non renderebbe bene i fuoi principj, non perciò effi agifcono meno. „ Quali fono quefte Leggi, che io debbo rifpetta„ re, che lafciano un così grande intervallo tra me „ e il Ricco? Egli mi nega un foldo, che gli

cerco,

276

„ cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, „ che non conosce. Chi ha fatte queste Leggi? „ Uomini ricchi, e potenti, che non si sono mai „ degnati visitare le squallide capanne del povero, „ che non hanno mai diviso un ammuffato pane „ fralle innocenti grida degli affamati Figliuoli, e „ le lacrime della Moglie. Rompiamo questi lega„ mi fatali alla maggior parte, ed utili ad alcu„ ni pochi, ed indolenti tiranni; attacchiamo l'in„ giustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio „ stato d'indipendenza naturale, vivrò libero, e „ felice per qualche tempo coi frutti del mio co„ raggio, e della mia industria; verrà forse il „ giorno del dolore, e del pentimento, ma sarà „ breve questo tempo, ed avrò un giorno di sten„ to per molti anni di libertà, e di piaceri. Re „ di un picciol numero, correggerò gli errori della „ fortuna, e vedrò questi Tiranni impallidire, e „ palpitare alla presenza di colui, che con un in„ sultante fasto posponevano ai loro Cavalli, ai „ loro Cani. „ Allora la Religione si affaccia alla mente dello scelerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.

Ma colui, che si vede avanti agli occhj un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù, e nel dolore in faccia a'suoi Concittadini co'quali vive libero, e sociabile, schiavo di quelle Leggi, dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò colla incertezza dell'esito de'suoi delitti, colla brevità del tempo, di cui ne goderebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un

sup-

ſupplizio, che lo indurifce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per l'eſempio di atrocità, che dà agli Uomini. Se le paſſioni, o la neceſſità della guerra hanno inſegnato a ſpargere il ſangue umano, le Leggi moderatrici della condotta degli Uomini non dovrebbono aumentare il fiero eſempio, tanto più funeſto, quanto la morte legale è data con iſtudio, e con formalità. Parmi un aſſurdo, che le Leggi, che ſono l'eſpreſſione della pubblica volontà, che deteſtano, e puniſcono l'Omicidio, ne commettono uno eſſe medeſime, e per allontanare i Cittadini dall'aſſaſſinio, ordinino un pubblico aſſaſſinio. Quali ſono le vere, e le più utili Leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbono oſſervare, e proporre, mentre tace la voce, ſempre aſcoltata, dell'intereſſe privato, o ſi combina con quello del pubblico. Quali ſono i ſentimenti di ciaſcuno ſulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indignazione, e di diſprezzo, con cui ciaſcuno guarda il Carnefice, che è pure un'innocente eſecutore della pubblica volontà, un buon Cittadino, che contribuiſce al ben pubblico, lo ſtromento neceſſario alla pubblica ſicurezza al di dentro, come i valoroſi ſoldati al di fuori. Qual'è dunque l'origine di queſta contradizione? E perchè è indelebile negli Uomini queſto ſentimento ad onta della ragione? Perchè gli Uomini nel più ſecreto del loro animi, parte, che più d'ogni altra conſerva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno ſempre creduto non eſſer la vita propria in poteſtà di alcuno, fuori che della neceſſità, che col ſuo ſcettro di ferro regge l'univerſo.

Che debbon penſare gli Uomini nel vedere i ſavj Magiſtrati, e i gravi Sacerdoti della giuſti-

zia, che con indifferente tranquillità fanno ftrafcinare con lento apparato un Reo alla morte, e mentre un mifero fpafima nelle ultime angofce, afpettando il colpo fatale, paffa il Giudice con infenfibile freddezza, e fors'anche con fegreta compiacenza della propria autorità, a guftare i commodi, e i piaceri della vita? Ah, diranno effi „ quefte „ Leggi non fono che i pretefti della forza, e le „ meditate, e crudeli formalità della Giuftizia, „ non fono che un linguaggio di convenzione, „ per immolarci con maggior ficurezza, come vit„ time deftinate in fagrificio all' idolo infaziabile „ del Difpotifmo.

„ L'affaffinio, che ci vien predicato come un „ terribile misfatto, lo veggiamo pure fenza ri„ pugnanza, e fenza furore adoperato. Prevalghia„ moci dell'efempio. Ci pareva la morte violenta „ una fcena terribile nelle defcrizioni, che ci ve„ nivan fatte, ma lo veggiamo un affare di mo„ mento. Quanto lo farà meno in chi, non afpet„ tandola, ne rifparmia quafi tutto ciò, che ha „ di dolorofo „

Tali fono i funefti Paralogifmi, che, fe non con chiarezza, confufamente almeno, fanno gli Uomini difpofti ai delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abufo della Religione può più che la Religione medefima.

Se mi fi opponeffe l'efempio di quafi tutt' i fecoli, e di quafi tutte le Nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io rifponderò, ch' egli fi annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prefcrizione; che la Storia degli Uomini ci dà l'idea di un immenfo pelago di errori, fra i quali poche, e confufe, e a grand' intervalli diftanti verità fopranuotano. Gli umani fagrificj furon comuni a quafi tutte le Nazioni,

zioni, e chi oferà fcufargli? Che alcune poche focietà, e per poco tempo folamente, fi fieno aftenute dal dare la morte, ciò mi è piuttofto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo in paragone della lunga, e tenebrofa notte, che involge gli Uomini. Non è ancor giunta l'Epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da quefta Legge univerfale non ne fono andate efenti fin'ora, che le fole verità, che la fapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un Filofofo è troppo debole contro i tumulti, e le grida di tanti, che fon guidati dalla ceca confuetudine; ma i pochi faggi, che fono fparfi fulla faccia della Terra, mi faranno eco nell' intimo de'loro cuori; e fe la verità potefle, fra gl'infiniti oftacoli, che l'allontanano da un Monarca, mal grado fuo, giungere fino al fuo Trono, fappia ch'ella vi arriva co'voti fegreti di tutti gli Uomini; fappia che tacerà in faccia a lui la fanguinofa fama dei Conquiftatori; e che la giufta pofterità gli affegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice l'umanità, fe per la prima volta le fi dettaffero Leggi, ora che veggiamo ripofti fu i Troni di Europa Monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle Scienze, delle Arti, Padri de' loro Popoli Cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de'quali forma la felicità de'fudditi, perchè toglie quell'intermediario difpotifmo più crudele perchè men ficuro, da cui venivano foffogati i voti fempre finceri del Popolo, e fempre faufti quando poffono giungere al Trono! Se effi, dico, lafcian fuffiftere le antiche Leggi, ciò nafce dalla difficoltà

2<s>8</s>0

infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli: ciò è un motivo per i Cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

§. XVII.

Bando, e Confische.

CHi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle Leggi, cioè alle condizioni, con cui gli Uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono, quegli dev' essere escluso dalla società, cioè dev' esser bandito.

Sembra che il Bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma perciò fare è necessario uno Statuto il meno arbitrario, e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al Bando chi ha messo la Nazione nella fatale alternativa, o di temerlo, o di offenderlo, lasciandoli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbon essere i motivi contro un Nazionale, che contro un Forestiere, contro un Incolpato per la prima volta, che contro chi lo fa più volte.

Ma chi è bandito, ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev'egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del Bando; vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui, proporzionatamente a' delit-

delitti, vi sia la perdita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni nò. La perdita del tutto sarà quando il Bando intimato dalla Legge sia tale, che annienti tutt' i rapporti, che sono tra la Società, e un Cittadino delinquente; allora muore il Cittadino, e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al Principe; poichè la morte, ed un tal Bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette, ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un utile ingiustizia non può esser tollerata da quel Legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni illustri sprezzando l'esterminio futuro, e le lacrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del Reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia trascinata all'infamia, ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle Leggi, impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!

§. XVIII.

§. XVIII.

Infamia.

L'Infamia è un fegno della publica difapprovazione, che priva il Reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella, quafi fraternità, che la focietà ifpira. Ella non è in arbitrio della Legge. Bifogna dunque, che l'Infamia della Legge fia la fteffa, che quella, che nafce da' rapporti delle cofe, la fteffa che la Morale univerfale, o la particolare dipendente dai fiftemi particolari, Legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione, che ifpirano. Se l'una è differente dall' altra, o la Legge perde la pubblica venerazione, o le idee della Morale, e della probità fvanifcono ad onta delle declamazioni, che mai non refiftono agli efempj. Chi dichiara infami, azioni per fe indifferenti, fminuifce l'infamia delle azioni, che fono varamente tali.

Le pene corporali, è dolorofe non devono darfi a quei delitti, che fondati full' orgoglio, traggono dal dolore ifteffo gloria, ed alimento, ai quali convengono il ridicolo, e l'infamia, pene, che frenano l'orgoglio dei fanatici coll' orgoglio degli fpettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti, ed oftinati sforzi la verità fteffa fi libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il faggio Legislatore rompa l'ammirazione, e la forprefa del Popolo cagionata da un falfo principio, i ben dedotti confeguenti del quale fogliono valerne al volgo l'originaria affurdità.

Le pene d'infamia non debbono effere ne troppo frequenti, nè cadere fopra un gran numero

di

di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali, e troppo frequenti delle cose di opinioni indeboliscono la forza dell' opinione medesima; non il secondo, perchè l' infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti, e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde, e svolge tutt' i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto, e di piacere, che hanno per principio universale l' imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera, e la durevole è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro che l' arte di meglio dirigere, e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli Uomini.

§. XIX.

Prontezza della Pena.

QUANTO la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta, e tanto più utile. Dico più giusta perchè risparmia al Reo gl' inutili, e fieri tormenti dell' incertezza, che crescono col vigore della immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un Cittadino,

tadino, finchè sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev' esser meno dura che si possa. Il minor tempo è dalla necessaria durazione del Processo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere, che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev' esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l' indolenza di un Giudice, e le angosce di un Reo? I comodi, e i piaceri di un insensibile Magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime, lo squallore di un Prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto, dev' essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima, dove non sia principio infallibile, che gli Uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza della pena è più utile, perche quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena, ed il misfatto, tanto è più forte, e più durevole nell' animo umano l' associazione di queste due idee, *Delitto, e Pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l' altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l' unione delle idee è il cemento, che forma tutta la Fabbrica dell' Intelletto umano, senza di cui il piacere, ed il dolore sarebbero sentimenti isolati, e di nessun effetto. Quanto più gli Uomini si allontanano dalle idee generali, e dai principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate, e più vicine associazioni, trascurando le

più

più remote, e complicate, che non servono, che agli Uomini fortemente appassionati per l'oggetto, a cui tendono, poichè la luce dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, ch'è l'azione è meno pericoloso, ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto, o della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa che doppo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringer sempre più l'importante connessione tra il misfatto, e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dev' essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani, e conduca l'animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d'incaminarlo la seducente idea della infrazione della Legge.

Sogliono i Rei di delitti più leggeri, esser puniti, o nella oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù, a Nazioni, che non hanno offeso. Se

gli Uomini non s' inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto farà considerata dalla maggior parte come straniera, ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena dei delitti più leggeri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà una impressione, che distogliendolo da questi, lo allontani viepiù da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro, ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d' infligerle.

§. XX.

Certezza, ed infallibilità delle Pene. Grazie.

UNo dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, dev' essere accompagnata da una dolce Legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l' idea dei maggiori, massimamente quando l' impunità, che l' avarizia, e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme

alla

alla beneficenza, ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutt'i Cittadini, o del Sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza, ed il perdono diventano meno necessarj. Felice la Nazione, nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù, che è stata talvolta per un Sovrano il supplemento di tutt'i doveri del Trono, dovrebbe esser esclusa in una perfetta Legislazione dove le pena fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare, e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono, e le grazie sono necessarie in proporzione dall'assurdità delle Leggi, e dell'atrocità delle condanne. Questa è la più bella prerogativa del Trono; questo è il più desiderabile attributo della Sovranità, e questa è la tacita disapprovazione, che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un Codice, che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio de' secoli, il voluminoso, ed imponente corredo d'infiniti Commentatori, il grave apparato dell'eterne formalità, e l'adesione de' più insinuanti, e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del Legislatore, e non dell'esecutore delle Leggi, che deve risplendere nel Codice, non già nei giudizj particolari; che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere, che potendosi perdonare, le

H 2 con-

288

condanne non perdonate fieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il Principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità? Siano dunque inesorabili le Leggi, inesorabili gli Esecutori di esse ne' casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il Legislatore. Saggio Architetto faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno, e non sarà costretto con Leggi parziali, e con rimedj tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore, e sulla diffidenza: profondo, e sensibile Filosofo, lasci, che gli Uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l'immenso sistema stabilito dalla prima cagione, da quello ch'è, fa loro godere in quest'angolo dell'universo.

§. XXI.

Asili.

MI restano ancora due Questioni da esaminare: l'una se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle Nazioni reciprocamente i rei, sia utile, o nò. Dentro ai confini di un Paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle Leggi. La forza di esse seguir deve ogni Cittadino, come

l'om-

l'ombra segue il suo corpo. L'impunità, e l'Asilo non differiscono che di più, e meno, e come l' impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano più ai delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili è il formare tante piccole Sovranità, perchè dove non sono Leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove, ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli Asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati, e nelle opinioni degli Uomini.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle Leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un Dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contradizione essere subordinate a due Sovrani, e a due Codici sovente contradittorj. Alcuni credono parimente che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i Giudici, vindici fossero della sensibilità degli Uomini, e non piuttosto dei patti, che gli legano fra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli Uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scelerato, ma che non ha rotti i patti di una società, di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato, ed escluso, ma non punito colle formalità

290

lità delle Leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle Nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finchè le Leggi più conformi ai bisogni dell' Umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall' arbitrio, e dalla opinione, non rendano sicura l' innocenza oppressa, e la detestata virtù: finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione Universale, che sempre più unisce gl' interessi del Trono, e dei Sudditi, confinata nelle vaste pianure dell' Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di Terra, che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§. XXII.

Della Taglia.

L' Altra questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un Uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun Cittadino farne un Carnefice. O il reo è fuori de' Confini, o al di dentro: nel primo caso il Sovrano stimola i Cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplizio, facendo così un' ingiuria, ed una usurpazione di autorità negli altrui Dominj, ed autorizza in questa maniera le altre Nazioni a far lo stesso con lui: nel secondo, mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più un tal editto sconvolge tutte le idee di morale, e di virtù, che ad ogni minimo

minimo vento svaniscono nell' animo umano. Ora le Leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il Legislatore stringe i legami di Famiglia, di Parentela, di Amicizia, e coll' altra premia chi li rompe, e chi li spezza: sempre contraddittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli Uomini, ora sparge la diffidenza in tutt' i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle Nazioni deboli, le Leggi delle quali non sono, che istantanee riparazioni di un edificio ruinoso, che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una Nazione, la buona fede, e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera Politica. Gli artifizj, le cabale, le strade oscure, ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli Uomini ad ubbidire alla privata, servono d'istruzione, e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le Leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra i Cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale, e della Politica, a cui gli Uomini dovrebbero la loro felicità, le Nazioni la pace, e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquillità, e di riposo ai mali, che vi passeggiano sopra.

§. XXIII.

§. XXIII.

Proporzione fra i Delitti, e le Pene.

Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che risospingono gli Uomini dai delitti a misura che sono contrarj al ben publico, ed a misura delle spinte, che li portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i Delitti, e le Pene.

Se il piacere, e il dolore sono i motori degli Esseri sensibili, se tra i motivi, che spingono gli Uomini, anche alle più sublimi operazioni furono destinati dall' invisibile Legislatore il premio, e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contradizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli Uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un Fagiano, ed a chi assassina un Uomo, o falsifica uno scritto importante non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli, e di molto sangue, lentissimi, e difficili a prodursi nell' animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l' ajuto de' più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

E impossibile di prevenire tutt' i disordini nell' universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragion composta della popolazione, e dell' incrocicchiamento degl' interessi particolari, che non è possibile di dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla esattezza matematica bisogna sostituire nell' Aritmetica politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle Storie, e si vedranno crescere i disordini co' i confini degl' Imperj; e scemando nella istessa proporzione il sentimento Nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse, che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si và per questo motivo sempre più aumentando.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: Se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, ch'è la sensibilità medesima inseparabile dall' Uomo, e il Legislatore fa come l'abile Architetto, di cui l' officio è di opporsi alle direzioni ruinose della gravità, e di far cospirare quelle, che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli Uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, del quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti,

I e tut-

e tutte vanno per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la Geometria fosse adattabile alle infinite, ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; se vi fosse una scala esatta, ed universale delle pene, e dei delitti, avremmo una probabile, e commune misura dei gradi di tirannìa, e di libertà, del fondo di umanità, o di malizia delle diverse nazioni: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine non decretando ai delitti del primo grado le pene dell' ultimo.

§. XXIV.

Misura dei Delitti.

ABBIAMO veduto qual sia la vera misura dei Delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di Quadranti, nè di Telescopj per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze, non sono con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi pensatori uomini di ogni Nazione, e di ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità, e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la

prima

prima Filofofia delle nafcenti focietà, ed a cui la luce di quefto fecolo fembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può effer fomministrata da un efame geometrico, da mille funefte fperienze, e dagli oftacoli medefimi.

Errarono coloro, che credettero vera mifura dei delitti l'intenzione di chi li commette. Quefta dipende dalla impreffione attuale degli oggetti, e dalla precedente difpofizione della mente: effe variano in tutti gli uomini, e in ciafcun uomo, colla velociffima fucceffione delle idee, delle paffioni, e delle circoftanze. Sarebbe dunque neceffario formare non folo un Codice particolare per ciafcun Cittadino, ma una nuova Legge ad ogni Delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla focietà: e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri mifurano i Delitti più dalla dignità della perfona offefa, che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se quefta foffe la vera mifura dei Delitti, una irriverenza all'Effere degli Efferi dovrebbe più atrocemente punirfi, che l'affaffinio di un Monarca; la fuperiorità della natura effendo un infinito compenfo alla differenza dell'offefa.

Finalmente alcuni penfarono, che la gravezza del peccato entraffe nella mifura dei Delitti. La fallacia di quefta opinione rifalterà agli occhj di un indifferente efaminatore dei veri rapporti tra Uomini, e Uomini, e tra Uomini, e Dio. I primi fono rapporti di uguaglianza. La fola neceffità ha fatto nafcere dall'urto delle paffioni, e dalle oppofizioni degl'intereffi l'idea della *utilità comune*, che è la bafe della giuftizia umana; i fecondi fono rapporti d'indipendenza da un effere perfetto, e creatore, che fi è riferbato a fe folo il diritto di

effere Legislatore, e Giudice nel medefimo tempo, perchè egli folo può efferlo fenza inconveniente. Se ha ftabilito pene eterne a chi difobbedifce alla fua onnipotenza, qual farà l' Infetto, che oferà fupplire alla divina giuftizia, che vorrà vendicare l' Effere, che bafta a fe fteffo, che non può ricevere dagli oggetti impreffione alcuna di piacere, o di dolore, e che folo tra tutti gli efferi agifce fenza reazione? la gravezza del peccato dipende dalla imperfcrutabile malizia del cuore. Quefta da Efferi finiti non può fenza rivelazione faperfi. Come dunque da quefta fi prenderà norma per punire i Delitti? Potrebbono in quefto cafo gli Uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punifce. Se gli Uomini poffono effere in contradizione coll' Onnipoffente nell' offenderlo, poffono anche efferlo col punire.

§. XXV.

Divifione dei Delitti.

ALcuni Delitti diftruggono immediatamente la focietà, o chi la rapprefenta: alcuni offendono la privata ficurezza di un Cittadino nella Vita, nei Beni, o nell' Onore: alcuni altri fono azioni contrarie a ciò, che ciafcuno è obbligato di fare, o non fare in vifta del ben pubblico.

Qualunque azione non comprefa tra i due fovraccennati limiti non può effere chiamata *Delitto*, o punita come tale fe non da coloro, che vi trovano il loro intereffe nel così chiamarla. La incertezza di

di questi limiti ha prodotta nelle Nazioni una morale, che contradice alla Legislazione; più attuali legislazioni, che si escludono scambievolmente; una moltitudine di Leggi, che espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi, e fluttuanti i nomi di *Vizio*, e di *Virtù*, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo, ed il sonno fatale nei corpi politici.

L'opinione che ciaschedun Cittadino deve avere di poter far tutto ciò, che non è contrario alle Leggi, senza temerne altro inconveniente che quello, che può nascere dall'azione medesima, questo è il Dogma politico, che dovrebb'essere dai Popoli creduto, e dai Supremi Magistrati colla incorrotta custodia delle Leggi predicato; Sacro Dogma, senza di cui non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrifizio fatto dagli Uomini di quell'azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni Essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime, e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli Uomini virtuosi, ma di quella virtù, che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire una esistenza precaria, ed incerta.

Chiunque leggerà con occhio filosofico i Codici delle Nazioni, e i loro annali troverà quasi sempre i nomi di *Vizio*, e di *Virtù*, di *buon Cittadino*, o di *reo* cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze dei Paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune; ma in ragione delle passioni, e degli errori, che successivamente agitarono i differenti Legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della Morale dei secoli futuri, che le passioni forti figlie

dei

298

del Fanatismo, e dell' Entusiasmo indebolite, e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutt' i Fenomeni Fisici, e Morali all' equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte, e dell' accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore, e di virtù, e tali sono perche si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi Fiumi, e colle Montagne, che sono bene spesso i confini non solo della Fisica, ma della Morale Geografia.

§. XXVI.

Delitti di lesa Maestà.

I Primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli, che chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannìa, e l' ignoranza, che confondono i vocaboli, e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura, e render così gli Uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni Morali, come le Fisiche hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutt'i movimenti di natura, dal tempo, e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

§. XXVII.

§. XXVII.

Delitti contro la ficurezza di ciafcun Particolare. Violenze.

DOpo questi feguono i Delitti contrarj alla ficurezza di ciafcun particolare. Effendo questo il fine primario di ogni legittima affociazione, non può non affegnarfi alla violazione del diritto di ficurezza acquiftato da ogni Cittadino, alcuna delle pene più confiderabili ftabilita dalle Leggi.

Altri Delitti fono attentati contro la perfona, altri contro le foftanze. I primi debbono infallibilmente effer puniti con pene corporali.

Gli attentati dunque contro la ficurezza, e libertà dei Cittadini, fono uno de' maggiori delitti, e fotto quefta Claffe cadono non folo gli affaffinj, e i furti degli Uomini plebei, ma quelli ancora dei Grandi, e dei Magiftrati, l'influenza dei quali agifce ad una maggior diftanza, e con maggior vigore, diftruggendo nei fudditi le idee di Giuftizia, e di dovere, e foftituendo quelle del diritto del più forte, del pari pericolofo finalmente in chi lo efercita, e in chi lo foffre.

Nè il Grande nè il Ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole, ed il povero: altrimenti le ricchezze, che fotto la tutela delle Leggi fono il premio dell' induftria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le Leggi permettono, che in alcuni eventi l'Uomo ceffi di effer *Perfona*, e diventi *Cofa*: vedrete allora l'induftria del potente tutta rivolta a far fortire dalla folla delle combinazioni

civili

300

civili quello, che la Legge gli dà in ſuo favore. Queſta ſcoperta è il Magico ſegreto, che cangia i Cittadini in animali di ſervigio, che in mano del forte è la catena, con cui lega le azioni degl' incauti, e dei deboli. Queſta è la ragione, per cui in alcuni Governi, che hanno tutta l' apparenza di libertà, la tirannìa ſta naſcoſta, o s' introduce, non previſta, in qualche angolo negletto dal Legislatore, in cui inſenſibilmente prende forza, e s' ingrandiſce. Gli Uomini mettono per lo più gli argini più ſodi all' aperta tirannìa, ma non veggono l' inſetto impercettibile, che li rode, ed apre una tanto più ſicura quanto più occulta ſtrada al fiume inondatore. Quali ſaranno dunque le pene dovute ai delitti dei Nobili, i privilegj dei quali formano gran parte delle Leggi delle Nazioni? Io qui non eſaminerò ſe queſta diſtinzione ereditaria tra' Nobili, e Plebei ſia utile in un Governo, o neceſſaria nella Monarchia; ſe egli è vero, che formi un potere intermedio, che limiti gli eceſſi dei due eſtremi, o non piuttoſto formi un ceto, che ſchiavo di ſe ſteſſo, e di altrui racchiude ogni circolazione di credito, e di ſperanza in uno ſtrettiſſimo cerchio, ſimile a quelle feconde, ed amene iſolette, che ſpiccano negli arenoſi, e vaſti deſerti d'Arabia, e che quando ſia vero, che la diſuguaglianza ſia inevitabile, o utile nelle ſocietà, ſia vero altresì, ch' ella debba conſiſtere piuttoſto nei Ceti, che negl' Individui; fermarſi in una parte piuttoſto, che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarſi piuttoſto, che naſcere, e diſtruggerſi inceſſantemente. Io mi riſtringerò alle ſole pene dovute a queſto Rango, aſſerendo ch' eſſer debbono le medeſime per il primo, e per l' ultimo Cittadino. Ogni diſtinzione, ſia negli onori, ſia nelle ricchezze, perchè ſia legittima ſuppone un' anterio,

re

re uguaglianza fondata sulle Leggi, che considerano tutt' i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli Uomini, che hanno rinunziato al loro naturale dispotismo, abbiano detto. *Chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice, o più onorato speri di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti, coi quali è sopra gli altri sollevato*. Egli è vero che tali decreti non emanarono in una Dieta del genere Umano, ma tali decreti esistono negl' immobili rapporti delle cose; non distruggono quei vantaggi, che si suppongono prodotti dalla Nobiltà, e ne impediscono gl' inconvenienti; rendono formidabili le Leggi, chiudendo ogni strada alla impunità. A chi dicesse, che la medesima pena data al Nobile, ed al Plebeo, non è realmente la stessa per la diversità della educazione, per l'infamia che spandesi su di una illustre Famiglia, risponderei, che la sensibilità del Reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l' uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascuno individuo; che l' infamia di una Famiglia può esser tolta dal Sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all' innocente Famiglia del reo. E chi non sa, che le sensibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo, ed ammiratore Popolo.

K §. XXVIII.

§. XXVIII.

Ingiurie.

Le ingiurie personali, e contrarie all' onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi, che un Cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll' infamia.

Vi è una contradizione rimarcabile fralle Leggi civili, gelose custodi, più d' ogni altra cosa, del Corpo, e dei Beni di ciascun Cittadino, e le Leggi di ciò, che chiamasi *Onore*, che vi preferisce l' opinione. Questa parola *Onore* è una di quelle, che ha servito di base a lunghi, e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa, e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime, e meno importanti idee delle rivoluzioni dei Corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine, ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre, e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l' ignoranza guidata le riceve, e le trasmette! Ma sparirà l' apparente paradosso, se si consideri, che come gli oggetti troppo vicini agli occhj si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici, che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito Geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia all' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici, e sicuri.

Quest' *Onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi, che le compongono; ne conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse Algebraiche ammettono un comun Divisore. Per trovar questo comun Divisore nelle varie idee, che gli uomini si formano dell' *Onore* è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime Leggi, e i primi Magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del Fisico dispotismo di ciascun Uomo; questo fu il fine istitutore delle società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente, o in apparenza, alla testa di tutt'i Codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli Uomini, e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni, e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla providenza delle Leggi, ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da questa epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le Leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella, che tormenta il saggio, ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtù, al di sopra della virtù stessa, che fa diventar Missionario anche lo scelerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragj degli Uomini divennero non solo utili, ma necessarj per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonj del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessarj. Quest'

304

Onore è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle Leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un Cittadino.

Quindi e nell' estrema libertà politica, e nella estrema dipendenza, spariscono le idee dell' onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle Leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l' esistenza civile, gli riduce ad una precaria, e momentanea personalità. L'onore è dunque uno de' principj fondamentali di quelle Monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli stati dispotici, le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al Padrone dell' antica uguaglianza.

§. XXIX.

Dei Duelli.

DA QUESTA necessità degli altrui suffragj nacquero i Duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' Anarchia delle Leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità, forse perchè gli Antichi non si radunavano sospettosamente armati ne' Tempj, nei Teatri, e cogli Amici; forse perchè il Duello era uno spettacolo ordinario, e comune, che i Gla-

Gladiatori schiavi, ed avviliti davano al Popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti, e chiamati Gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli Editti di morte contro chiunque accetta un Duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò, che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragj, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un'Essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti, e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto Popolo non duella per lo più come i Grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto, e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò, che le Leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione.

§. XXX.

Furti.

I Furti, che non hanno unita violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell'altrui, dovrebbe essere impoverito

vedlto del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario, che il delitto della miseria, e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza, ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di questo dei delitti, e che tolgono il pane agl'innocenti per darlo agli scellerati, la pena più opportuna sarà quell' unica sorta di schiavitù, che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù, per un tempo delle opere, e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria, e perfetta dipendenza, dell' ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il Furto sia misto di violenza, la pena dev' essere parimente un misto di corporale, e di servile. Altri Scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine, che nasce dal non distinguer le pene dei Furti violenti, da quelle dei Furti dolosi, facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell' assioma di Matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l'infinito, che le separa: ma non è mai superfluo il ripetere ciò, che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.

§. XXXI.

§. XXXI.

Contrabbandi.

IL CONTRABBANDO è un vero delitto, che offende il Sovrano, e la Nazione; ma la di lui pena non dev'essere infamante, perchè, commesso, non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al Principe, e per conseguenza alla Nazione medesima? Rispondo, che le offese, che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non gl'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il Contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno, che può loro accadere per il Contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono, che il danno fatto al Principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fa un Contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali, che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni Essere sensibile non s'interessa, che per i mali, che conosce. Questo delitto nasce dalla Legge medesima; poichè crescendo la Gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il Contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita, e la robba, che l'accompagna è giustissima, ma sarà tanto

308

tanto più efficace quanto più piccola farà la Gabella, perchè gli uomini non rifchiano. che a proporzione del vantaggio, cbe l'efito felice dell'imprefa produrrebbe.

Ma dovraffi lafciare impunito un tal delitto contro chi non ha robba da perdere? Nò: vi fono dei Contrabbandi, che intereffano talmente la natura del Tributo, parte così effenziale, e così difficile in una buona Legislazione, che un tal delitto merita una pena confiderabile fino alla prigione medefima, fino alla fervitù; ma prigione, e fervitù conforme alla natura del delitto medefimo. Per efempio, la prigionìa del Contrabbandiere di Tabacco non dev'effere comune con quella del Sicario, o del Ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio, e fervigio della regalia medefima, che ha voluto defraudare faranno i più conformi alla natura delle pene.

§. XXXII.

Dei Debitori.

La buona fede dei contratti, la ficurezza del Commercio coftringono il Legislatore ad afficurare ai Creditori le perfone dei Debitori falliti; ma io credo importante il diftinguere il fallito dolofo, dal fallito innocente; il primo dovrebb'effer punito coll'iftefia pena, che è affegnata ai falfificatori delle Monete, poichè il falfificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' Cittadini, non è maggior delitto, che il falfificare

care le obbligazioni ſteſſe. Ma il fallito innocente, ma colui, che dopo un rigoroſo eſame ha provato innanzi a' ſuoi Giudici, che, o l'altrui malizia, o l'altrui diſgrazia, o vicende inevitabili della prudenza umana, lo hanno ſpogliato delle ſue ſoſtanze, per quel barbaro motivo dovrà eſſere gettato in una prigione, privo dell'unico, e triſto bene, che gli avanza, di una nuda libertà a provare le angoſce de' colpevoli, e colla diſperazione della probità oppreſſa a pentirſi forſe di quella innocenza, colla quale vivea tranquillo ſotto la tutela di quelle Leggi, che non era in ſua balìa di non offendere, Leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli ſofferte per quella ſperanza, che per lo più ſcintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli eſſer per altri, e gli avvantaggioſi per noi! Gli uomini abbandonati ai loro ſentimenti i più obvii, amano le leggi crudeli, quantunque, ſoggetti alle medeſime, ſarebbe dell'intereſſe di ciaſcuno che foſſero moderate, perchè è più grande il timore di eſſere offeſi, che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito, dico, che ſe ineſtinguibile dovrà eſſere la di lui obbligazione fino al totale pagamento, ſe non gli ſia conceſſo di ſottrarviſi ſenza il conſenſo delle parti intereſſate, e di portar ſotto altre Leggi la di lui induſtria, la quale dovrebbe eſſer coſtretta ſotto pene ad eſſere impiegata a rimetterlo in ſtato di ſoddisfare, proporzionalmente ai progreſſi, qual ſarà il preteſto legittimo, come la ſicurezza del Commercio, come la ſacra proprietà dei Beni, che giuſtifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caſo di fare coi mali della ſchiavitù ſvelare i ſecreti di un ſuppoſto fallito innocente, caſo rariſſimo nella ſuppoſizione di un rigoroſo eſame! Credo maſſima Legislatoria, che il valore degl' inconvenienti politici ſia in ragione

composta della diretta del danno pubblico, e della inversa, della improbabilità di verificarsi (*).

Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei Delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai Creditori. Ma le distinzioni di grave, e di leggero debbon fissarsi dalla ceca, ed imparzial legge non dalla pericolosa, ed arbitraria prudenza dei Giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze.

Con quale facilità il provido Legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell' Innocente industrioso! La pubblica, e manifesta registrazione di tutt'i Contratti, e la libertà a tutt'i Cittadini di consultarne i Documenti bene ordinati; un banco pub-

blico

(*) *Il Commercio, la proprietà dei Beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L'esporre tutt'i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le Scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti Edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i Creditori. Ho vergogna di aver scritto così. Sono stato accusato d'irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!*

blico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l'infelice, ed incolpabile membro di essa, nessun reale incooveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre; ma le facili, le semplici, le grandi Leggi, che non aspettano, che il cenno del Legislatore per ispandere nel seno della Nazione la dovizia, e la robustezza, Leggi, che d'inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto, e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.

§. XXXIII.

Della tranquillità pubblica.

Finalmente, tra i Delitti della terza specie sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità, e la quiete de' Cittadini, come gli strepiti, e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al Commercio, ed al passeggio de' Cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli Uditori, e più dall'oscuro, e misterioso entusiasmo, che dalla chiara, e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le Guardie distribuite ne' differenti Quartieri della Città, i

312

femplici, e morali difcorfi della Religione riferbati al filenzio, ad alla facra tranquillità dei Tempj protetti dall' autorità pubblica, le arringhe deftinate a foftenere gl' intereffi privati, e pubblici nelle adunanze dalla Nazione, nei Parlamenti, o dove rifieda la Maeftà del Sovrano, fono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericolofo addenfamento delle popolari paffioni. Quefti formano un ramo principale della vigilanza del magiftrato, che i Francefi chiamano della *Police*: ma fe quefto Magiftrato operaffe con Leggi arbitrarie, e non iftabilite da un Codice, che giri fralle mani di tutt' i Cittadini, fi apre una porta alla tirannia, che fempre circonda tutt' i Confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a quefto affioma generale, che ogni Cittadino deve fapere quando fia reo, o quando fia innocente. Se i Cenfori, e in genere i Magiftrati arbitrarj, fono neceffarj in qualche Governo, ciò nafce dalla debolezza della fua coftituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria forte ha facrificate più vittime alla ofcura tirannia, che non la pubblica, e folenne crudeltà. Effa rivolta gli animi più che non gli avvilifce. Il vero Tiranno comincia fempre dal regnare fulla opinione, che previene il coraggio, il quale folo può rifplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle paffioni, o nell' ignoranza del pericolo.

§ XXXIV.

§. XXXIV.

Oziosi.

I Saggi Governi non ſoffrono nel ſeno del travaglio, e dell'induſtria l'ozio politico. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuiſce alla Società nè col travaglio, nè colla richezza, che acquiſta ſenza giammai perdere, che, venerato dal volgo con ſtupida ammirazione, riſguardato dal ſaggio con iſdegnoſa compaſſione, per gli Eſſeri, che ne ſono la vittima, che eſſendo privo di quello ſtimolo della vita attiva, cha è la neceſſità di cuſtodire, o di aumentare i commodi della vita, laſcia alle paſſioni di opinione, che non ſono le meno forti tutta la loro energia. Queſt'ozio è ſtato confuſo dagli auſteri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate dall'induſtria; e però non l'auſtera, e limitata virtù di alcuni Cenſori, ma le Leggi debbono definire qual ſia l'ozio da puniſi. Non è ozioſo politicamente chi gode dei frutti de' vizj, o delle virtù dei proprj Antenati, e vende per attua'i piaceri il pane, e l'eſiſtenza alla induſtrioſa povertà, ch' eſercita in pace la tacita guerra d'induſtria colla opulenza, in vece dell'incerta, e ſanguinoſa colla forza. Queſt' ozio, è neceſſario, ed utile a miſura, che la ſocietà ſi dilata, e l'amminiſtrazione ſi riſtringa.

§. XXXV.

Suicidio.

IL SUICIDIO è un Delitto, che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o su gl'Innocenti, o su di un corpo freddo, ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli Uomini suppone necessariamente, che le pene siano meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò, che gli circonda, li conferma in questo amore. La seducente imagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' Mortali, per cui tranguggiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle Leggi; ma la morte ne estingue nel Corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo, che tratterrà la mano disperata del Suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla Società, che colui, che n'esce per sempre dai Confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso, con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' Cittadini, col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina Nazione, fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere,

se

se sia utile, o dannoso alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di allontanarsi a ciascun Membro di essa.

Ogni Legge, che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come su gli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente, ed indirette impressioni del Legislatore, che resiste alle dirette, e violenti, così le Leggi inutili disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilimento alle Leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che il deposito del pubblico bene.

Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle Leggi, tanto meno ne resterà alle Leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che esponendole mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello stato una Prigione. Una tal Legge è inutile, perchè a meno che scogli inaccessibili, mare innavigabile, non dividano un Paese da tutti gli altri, come chiudere tutt'i punti della circonferenza di esso, e come custodire i Custodi? Chi tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli Uomini, e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, parte liberissima dell'Uomo dall'impero delle umane Leggi. Il punire l'Assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile, ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da Nazione a Nazione. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte

le

le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un Paese ne aumenta il desiderio ai Nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forastieri di non introdurvisi.

Che dovremo pensare di un Governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati le prime impressioni dell' infanzia alla loro Patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i Cittadini nella Patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del Sovrano, e della Nazione, che la somma della felicità, paragonata con quella delle Nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una Nazione, senza di cui le ricchezze si addensarebbono in una sola mano (*).

Ma

(*) *Dove i confini di un Paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l'industria, e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile, e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori, sì perchè le adorazioni, gli uffizj, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte, e il debole, si ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior propor-*

Ma il commercio, ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque faccíasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria più cagionato dal paragone, che dalla realità. Ma la sicurezza, e la libertà limitata dalle sole Leggi sono quelle, che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome le fiere più generose, e i liberissimi Uccelli si allontanano nelle solitudini, e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili, e ridenti campagne all' Uomo insidiatore, così gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la Legge, che imprigiona i Sudditi nel loro Paese è inutile, ed ingiusta: dunque lo sarà parimente la pena del Suicidio; e perciò quantunque sia una colpa, che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un Delitto avanti gli Uomini, perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno si opponesse che

M una

porzione, che non è confini, il lusso si oppone al Dispotismo, perchè anima l' industria, e l' attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri, e comodi al ricco perchè quegli di ostentazione, che aumentano l' opinione di dipendenza abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli Stati vasti, e deboli, e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso di ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli Stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione.

318

una tal pena può nondimeno ritrarre un Uomo determinato, dall' ucciderfi; io rifpondo che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'efiftenza quaggiù, talchè vi preferifce un' infelice eternità, dev' effer niente moffo dalla meno efficace, e più lontana confiderazione dei Figli, o dei Parenti.

§. XXXVI.

Delitti di prova difficile.

Vi sono alcuni delitti, che fono nel medefimo tempo frequenti nella Società, e difficili a provarfi. Tali fono l'Adulterio, l'Attica Venere, l'Infanticidio.

L' Adulterio è un delitto, che confiderato politicamente, ha la fua forza, e la fua direzione da due cagioni; le Leggi variabili degli Uomini, e quella fortiffima attrazione, che fpinge l'un feffo verfo l' altro (*)

Se io aveffi a parlare a Nazioni ancora prive della luce della Religione, direi, che vi è ancora un altra

(*) *Queft' attrazione è fimile in molti cafi alla gravità motrice dell' univerfo, perchè com' effa diminuifce colle diftanze, e fe l' una modifica tutt' i movimenti dei Corpi, così l' altra quafi tutti quelli dell' animo, finchè dura il di lei periodo; diffimile in quefto, che la gravità fi mette in equilibrio cogli oftacoli, ma quella per lo più prende forza, e vigore col crefcere degli oftacoli medefimi.*

altra differenza considerabile fra questo, e gli altri delitti. Egli nasce dall' abuso di un bisogno costante, ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della Società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un' origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra per chi conosce la storia, e l'Uomo, sempre eguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle Leggi, e quei costumi, che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei proprj, e degli altrui bisogni; ma sagge per lo contrario sarebbero quelle, che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero, e diramassero la somma in tante eguali, e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità, e l'allagamento. La fedeltà Conjugale è sempre proporzionata al numero, ed alla libertà de' Matrimonj. Dove gli ereditarj pregiudizj li reggono, dove la domestica potestà gli combina, e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera Religione ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea, e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo, che le Leggi hanno posto: velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, invece di scemarlo, le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del Legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale: In ogni delitto, che per sua natura dev'

M 2 essere

effere il più delle volte impunito, la pena diviene un lucentivo. Ella è proprietà della noftra immaginazione, che le difficoltà; fe non fono informontabili, o troppo difficili tifpetto alla pigrizia d'animo di ciafcun Uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandifcono l'oggetto, perchè elleno fono quafi altrettanti ripari, che impedifcono la vagabonda, e volubile immaginazione di fortire dall' oggetto; e coftringendola a fcorrere tutt'i rapporti, più ftrettamente fi attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo noftro fi avventa, che non alla dolorofa, e funefta, da cui fugge, e fi allontana.

L'Attica Venere così feveramente punita dalle Leggi, e così facilmente fottopofta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il fuo fondamento fu i bifogni dell' Uomo ifolato, e libero, che fulle paffioni dell' Uomo fociabile, e fchiavo. Effa prende la fua forza non tanto dalla fazietà dei piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per rendere gli uomini inutili a fe fteffi per fargli utili ad altri, in quelle Cafe, dove fi condenfa l'ardente gioventù, dove effendovi un argine informontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che fi fviluppa, fi confuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L'Infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contradizione, in cui è pofta una perfona, che per debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovafi tra l'infamia, e la morte di un Effere incapace di fentirne i mali, come non preferirà quefta alla miferia infallibile, a cui farebbero efpofti ella, e l'infelice frutto. La miglior maniera di prevenire quefto delitto farebbe di proteggere con Leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale efagera i vizj, che non poffono coprirfi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto errore, che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la Legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una Nazione per prevenirlo.

§. XXXVII.

Di un genere particolare di Delitti.

Chiunque leggerà questo scritto accorgerassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l' Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi Corpi umani, quando era giocondo spettacolo, e grata armonia per la ceca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei Miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli Uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l' esempio di molte Nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime, ed oscure differenze, troppo lontane dalla umana capacità, pure pos-

322

possono sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che, mentre alcune col contrasto fermentando, e combattendo insieme, si rischiarano, e soprannuotando le vere, le false si sommergono nell'oblio, altre, mal sicure per la nuda loro costanza, debbono esser vestite di autorità, e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento, quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine, e di fraternità comandato dalla ragione, e dalla Autorità, che più veneriamo, pure sia necessario, ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato, è conforme ai veri interessi degli Uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene anche temporali, debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.

§. XXXVIII.

Di qualche sorgente di errori, e d'ingiustizie nella Legislazione, e primo, false idee di utilità.

Una sorgente di errori, e d'ingiustizie sono le false idee di utilità, che si formano i Legislatori. Falsa idea di utilità è quella, che antepone gl'

gl' inconvenienti particolari all' inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti invece di eccitarli, che dice alla logica, servi. Falsa idea di utilità è quella, che sacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o imaginario, o di poca conseguenza, che toglierebbe agli Uomini il fuoco perchè incendia, e l' acqua perchè annega; che non ripara ai mali, che col distruggere. Le Leggi, che proibiscono di portar le armi sono Leggi di tal natura, esse non disarmano che i non inclinati, nè determinati ai delitti. mentre coloro, che hanno il coraggio di poter violare le Leggi più sacre della umanità, e le più importanti del Codice, come rispetteranno le minori, e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili, ed impuri debbon essere le contravvenzioni, e l'esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all' Uomo, carissima all' illuminato Legislatore, e sottopone gl' innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assalti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidj, ma gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati, che gli armati. Queste si chiaman Leggi non provenitrici, ma paurose dei delitti, che nascano dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti, ed avvantaggi di un decreto universale. Falsa idea di utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria, e l' ordine, che soffre la materia bruta, e inanimata che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscano sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima, e debole è l' impressione, se una forza d' imaginazione, non ordinaria nella Umanità, non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto Finalmente è falsa idea di

utilità

utilità quella, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal ben di tutt' i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l' Uomo salvaggio non fa danno altrui, che quanto basta per far bene a se stesso, ma l' Uomo sociabile è qualche volte mosso dalle male leggi a offender altri senza far bene a se. Il dispotico getta il timore, e l'abbattimento nell' animo de suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario, e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di Uomini, tanto è più facile, che vi sia o l' imprudente, o il disperato, o l' audace accorto, che faccia servire gli Uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati, e tanto più seducenti, quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero; ed il valore, che gl' infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria, che soffrono. Questa è la cagione, per cui l' offese ne fanno nascere delle nuove, che l' odio è un sentimento tanto più durevole dell' amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

§. XXXIX.

§. XXXIX.

Dello spirito di Famiglia.

QUESTE funeste, ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli Uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle Repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un' unione di famiglie, che come un'unione di Uomini. Vi siano cento mila Uomini, o sia ventimila Famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo, che la rappresenta: se l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila Uomini, e ottantamila schiavi; se l' associazione è di Uomini, vi saranno centomila Cittadini, e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una Repubblica, e ventimila piccole Monarchie, che la compongono; nel secondo, lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze, e nelle adunanze della Nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte delle felicità, o della miseria degli Uomini. Nel primo caso come le leggi, ed i costumi sono l' effetto dei sentimenti abituali dei membri della Repubblica, o sia dei Capi della famiglia, lo spirito Monarchico s'introdurrà a poco a poco nella Repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl' interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà, ed uguaglianza. Lo spirito di Famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle Repubbliche, padrone dei principj generali, vede i fatti e li condenza nelle Classi principali, ed importanti al bene delle maggior parte. Nel-

 la

326

la Repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo fin che vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole Leggi. Avvezzi a piegare, ed a temere nell' età più verde, e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella langulda, e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la Repubblica è di Uomini, la Famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i Figli, quando l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione, e di difesa, divengano liberi Membri della Città, e si assoggettano al Capo di Famiglia per parteciparne i vantaggi, come gli Uomini liberi nella grande società. Nel primo caso, i Figli, cioè la più gran parte, e la più utile della Nazione, sono alla discrezione dei Padri. Nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro, ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore Umano, quanto da una mal' intesa soggezione voluta dalle Leggi.

Tali contradizioni fralle Leggi di Famiglia, e le fondamentali della Repubblica, sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica, e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun Uomo. La prima inspira soggezione, e timore, la seconda coraggio, e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza

spon-

ſpontanea ſcelta, queſta a ſtenderla ad ogni claſſe di Uomini; quella comanda un continuo ſacrifieio di ſe ſteſſo a un Idolo vano, che ſi chiama *bene di Famiglia*, che ſpeſſe volte non è il bene di alcuno, che la compone; queſta inſegna di ſervire ai proprj vantaggj, ſenza offendere le Leggi, o eccita ad immolarſi alla Patria col premio del fanatiſmo, che previene l' azione. Tali contraſti fanno, che gli Uomini ſi ſdegnino a ſeguire la virtù, che trovano inviluppata, e confuſa, e in quella lontananza, che naſce dalla oſcurità degli oggetti sì Fiſici, che Morali. Quante volte un uomo, rivolgendoſi alle ſue azioni paſſate, reſta attonito di ritrovarſi malonesto! A miſura che la ſocietà ſi moltiplica, claſcun membro diviene più piccola parte del tutto, e il ſentimento Repubblicano ſi ſminuiſce proporzionalmente, ſe cura non è delle Leggi di rinforzarlo. Le ſocietà hanno, come i corpi umani, i loro limiti circonſcritti, al di là de' quali creſcendo, l' economia ne è neceſſariamente diſturbata. Sembra, che la maſſa di uno ſtato debba eſſere in ragione inverſa della ſenſibilità di chi lo compone, altrimenti creſcendo l' una, e l' altra, le buone Leggi troverebbono nel prevenire i delitti un oſtacolo nel bene medeſimo, che hanno prodotto. Una Repubblica troppo vaſta non ſi ſalva dal diſpotiſmo, che col ſottodividerſi, e unirſi in tante Repubbliche federative. Ma come ottener queſto? Da un Dittatore diſpotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio di edificare, quant' egli n' ebbe per diſtruggere. Un tal uomo ſe ſarà ambizioſo, la gloria di tutt' i ſecoli lo aſpetta, ſe ſarà Filoſofo, le benedizioni de' ſuoi Cittadini lo conſoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non diveniſſe indifferente alla loro ingratitudine. A miſura che i ſentimenti, che ci uniſcono

N 2 alla

328

alla Nazione, s'indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti, che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia, sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascun vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei Legislatori.

§. XL.

Del Fisco.

FU GIA' un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli Uomini erano il patrimonio del Principe: Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il Fisco (l'esattore di queste pene, ed il Reo) un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al Fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al Reo altri torti, che quelli in cui era caduto per la necessità dell'esempio. Il Giudice era dunque un Avvocato del Fisco piuttosto, che un indifferente ricercatore del vero, un Agente dell'Erario Fiscale, anzichè il protettore, ed il Ministro delle Leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente, era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse, e non

facesse

facesse torto alle ragioni Fiscali, divenne, ed è tutt' ora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali, senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita; senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie, che possa aver commessi. Con questa il Giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne, come da un fondo acquistato tutto il profitto, che può. Provata l'esistenza del Delitto, la confessione fa una prova convincente, e per render questa prove meno sospetta, cogli spasimi, e colla disperazione del dolore a forza si esige, nel medesimo tempo che una confessione stragiudiciale, tranquilla indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso Giudizio non baste alla condanne. Si escludono le ricerche, e le prove, che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del Fisco; non è in favore della miseria, e delle debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni, che potrebbe perdere questo Ente ora imaginario, ed inconcepibile. Il Giudice diviene nemico del reo, di un Uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il Delitto, e lo insidia, e crede di perder se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità, che l'uomo si arroga in tutte le cose. Gl'indizj alla Cattura sono in potere del Giudice; perchè uno si provi Innocente dev'esser prima dichiarato reo: Ciò chiamasi fare un *Processo offensivo*: e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa, nel decim'ottavo Secolo, le procedure Criminali. Il vero Processo *l'informativo*, cioè la ricerca indifferente

330

ferente del fatto, quello, che la ragione comanda, che le Leggi militari adoperano, usato dallo stesso Asiatico dispotismo nei casi tranquilli, ed indifferenti, e pochissimo in uso nei Tribunali Europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli Filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' Uomo la possibile verificazione di un tale sistema.

§. XLI.

Come si prevengano i Delitti.

È Meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli Uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutt' i calcoli dei beni, e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin' ora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli Uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità, e confusione. Come le costanti, e semplicissime Leggi della natura non impediscono, che i Pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite, ed oppostissime attrazioni del piacere, e del dolore, non possono impedirsene dalle Leggi umane i turbamenti, ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti, che non possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un defi-

denotare a piacere la virtù, ed il vizio, che ci vengono predicati eterni, ed immutabili. A che farem-mo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò, che può indurci a delitto. Bisognerebbe privar l' uomo dell' uso de' suoi sensi. Per un motivo, che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille, che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male Leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l' ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle Leggi non sono che privilegj, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le Leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della Nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le Leggi favoriscano meno le Classi degli uomini, che gli uomini stessi. Fate, che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle Leggi è salutare, ma fatale, e secondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl' interessi della Nazione, veggono grandi oggetti, e gl' imitano; ma quegli contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall' annientamento, in cui si veggono; avvezzi all' incertezza dell' esito di ogni cosa, l' esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione, che li determina. Se l' incertezza delle Leggi cade sù di una Nazione indolente per Clima, ella mantiene, ed aumenta la di lei indolenza, e stupidità: se cade in una Nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l' attività in un infinito numero di piccole

cabale,

332

cabale, ed intrighi, che ſpargono la diffidenza in ogni cuore, e che ſanno del tradimento, e della diſſimulazione; in baſe della prudenza: ſe cade ſu di una Nazione coraggioſa, e forte, l' incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oſcillazioni dalla libertà alla ſchiavitù, e dalla ſchiavitù alla libertà.

Volete prevenire i Delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che naſcono dalle cognizioni, ſono in ragione inverſa della loro diffuſione, e i beni lo ſono nella diretta. Un ardito impoſtore, che è ſempre un uomo non volgare, ha le adorazoni di un popolo ignorante, e le fiſchiate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di viſta, contrappongono molti ſentimenti gli uni agli altri, che ſi modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto ſi preveggono negli altri le medeſime viſte, e le medeſime reſiſtenze. In faccia ai lumi ſparſi con profuſione nella Nazione, tace la calunnioſa ignoranza, e trema l' autorità, diſarmata di ragioni, rimanendo immobile la rigoroſa forza delle Leggi, perchè non v'è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della commune ſicurezza, paragonando il poco d' inutile libertà da lui ſacrificata alla ſomma di tutte le libertà ſacrificate dagli altri Uomini, che ſenza le Leggi poteano divenire coſpiranti contro di lui Chiunque ha un' Anima ſenſibile, gettando uno ſguardo ſu di un Codice di Leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto, che la funeſta libertà di far male altrui, ſarà coſtretto a benedire il Trono, e chi lo occupa.

Non è vero, che le ſcienze ſian ſempre dannoſe all' Umanità; e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell' uman genere ſulla faccia della Terra introduſſe la guerra,

le

le arti più rozze, le prime Leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza, e poca sagacità li preservava dall' errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti, e più durevoli, che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d' insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all' Umanità quei primi errori, che popolarono la Terra di false divinità (dico gran bene politico) e che crearono un Universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli Uomini quegli, che osarono sorprenderli, e strascinarono agli Altari la docile Ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che lor fuggivan davanti a misura, che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono, e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le Nazioni, che si formarano da popoli selvaggi; questa fu l' epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario, e forse unico. Non parlo di quel Popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinarj, e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell'errore il suttodividersi all'infinito, così le scienze, che ne nacquero fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano, e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili, e filosofiche regrettarono per fino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni sono dannose.

La seconda è nel difficile, e terribile passaggio dagli errori alla verità, dalla oscurità non conosciuta alla

alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento, ed il fermento delle passioni, che si destano in quella occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali, dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle, che le succedono nel luttuoso, ma necessario passaggio dalle tenebre della ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi, ed estinto, l'incendio, che ha purgata la Nazione dai mali, che la opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna su i Troni de' Monarchi, ed ha culto, ed Ara nei parlamenti delle Repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce, che illumina la moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri, e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti.

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre, e confuso sapere, polchè questi agginnge ai mali della prima quegli dell'errore, inevitabile da chi ha una vista ristretta al di quà dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso, che faccia alla Nazione, ed a se stesso il Sovrano, che lo rende depositario, e custode delle sante Leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo dell'a maggior parte dei bisogni dell'opinione, non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria Nazione diventa una Famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei Grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa della humanità, che ha avanti

gli

gli occhj. I Filosofi acquistano dei bisogni, e degli interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nella oscurità, ed acquistano l' abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una Nazione; ma felicità momentanea, se le buone Leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d' interessare il Consesso esecutore delle Leggi, piuttosto alla osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l' usurpazione sulle Leggi, perchè la venalità è più difficile tra' membri, che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il Sovrano coll' apparecchio, e colla pompa, coll' austerità degli Editti, col non permettere le giuste, e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i Sudditi a temere più i Magistrati, che le Leggi, essi profitteranno più di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria, e pubblica sicurezza.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle Leggi di tutte le Nazioni del dì d' oggi. Se i premi proposti dalle Accademie ai discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni, e i buoni libri; perchè non i premj distribuiti dalla benefica mano del Sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell' onore è sempre inesausta, e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

Finalmente il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l' educa-

 zione,

zione, oggetto troppo vasto, e che ecceda i confini, che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato quà, e là da pochi saggi. Un grand' uomo, che illumina l'umanità, che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utili agli uomini; cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali, che Fisici, che il caso, o l' industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità, e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata, e momentanea ubbidienza.

§. XLII.

Conclusione.

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, legislatore il più ordinario delle Nazioni. „ Perchè ogni pena non sia una violenza di uno, „ o di molti contro un privato Cittadino, dev' es„ sere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, „ la minima delle possibili nelle date circonstanze, „ proporzionata a' delitti, dettata dalle Leggi.

IL FINE.



COMMENTARIO

SOPRA IL LIBRO

DEI DELITTI e DELLE PENE

DEL SIG. DI VOLTAIRE.

§. I.

Occasione di questo Commentario.

IL PICCOLO libro de' Delitti, e delle Pene vale in Morale quanto vagliono in Medicina quei pochi rimedj, che sono atti a dare un sollievo a i nostri mali; e la di lui lettura mi soddisfece talmente, che mi lusingavo, che una tal' Opera dovesse smorzare quei resto di barbarie, che esiste tuttavia nella Giurisprudenza di tante Nazioni. Ma la speranza, che avevo di qualche riforma nel genere umano

resto

restò delusa, quando fui avvisato, che in una Provincia era stata impiccata una ragazza di diciotto anni bella, e ben fatta, dotata di utili talenti, e nata da una onestissima famiglia.

Ella era colpevole per essere rimasta incinta; ed era ancora di più colpevole per avere lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prender la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola, e senza soccorso vicino ad una fontana vi partorisce. La vergogna, ch'è nel sesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del Padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la Madre, ed è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza o doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura, o meritava la protezione delle leggi, ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch'egli aveva fatto, mentre è compatibile la debolezza di una Giovinetta, che vuole tenere nascosta la sua gravidanza anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua reputazione, e sono mille gli ostacoli, che si attraversono per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezza, e lo espone a perire.

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui Madre? Ella non lo aveva ammazzato, anzichè poteva lusingarsi, che qualcheduno in passando si muovesse a compassione di quella innocente creatura, ed avere lei medesima in animo di andarla a ritrovare, e di fargli dare i necessarj soccorsi. Sono tanto naturali tali sentimenti,

ti, che si devono presumere nel cuore di una madre. La legge è positiva contro la Giovine nella Provincia, della quale io parlo. Ma una legge simile non è forse ingiusta, disumana e perniciosa? ingiusta perchè essa non distingue l' infanticidio dalla esposizione del parto; disumana perchè fa perire crudelmente una disgraziata, a cui non si può rimproverare, che la propria debolezza, e la forte premura di tenerla celata; perniciosa, perchè rapisce alla società una cittadina, dalla quale sarebbero nati più sudditi allo Stato di una Provincia bisognosa di popolazione.

La carità non ha ancora stabilito in questo Paese alcuna casa di soccorso per nutrire gl' infanti esposti, e dove manca la carità, la legge è sempre crudele. Sarebbe molto meglio il prevenire questi mali, che sono molto frequenti, che pensare solamente a punirli. La vera Giurisprudenza consiste nell' impedire i delitti, e non nel dare la morte a un sesso debole, quando è evidente, che il suo fallo non è stato accompagnato dalla malizia, ma che anzi ha dovuto soffrire per resistere agli impulsi del suo cuore.

Assicurate per quanto potete una risorsa a chiunque sarà tentato a mal fare, ed averete molto meno occasioni di punire.

§. II.

De' Supplizj.

QUESTA procedura, e questa legge sì dura sono state tanto sensibili per me, che mi hanno costretto a gettare un' occhiata sopra il Codice Criminale

340

minale delle Nazioni. L' umano Autore de' Delitti, e delle Pene ha troppa ragione in lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.

I Supplizj ricercati pajono più inventati dalla tirannia, che dalla giustizia, e lo spirito umano si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La pena della Ruota fu introdotta in Allemagna in tempo di Anarchia, ove che s'impadroniva de' dritti regali voleva per mezzo di un' apparecchio di un tormento inaudito ritenere collo spavento chiunque avesse ardito di fare attentati contro di lui. In Inghilterra si apriva il ventre di un Uomo infetto di alto tradimento, gli si strappava il cuore, gli si batteva nelle guancie, ed il cuore si gettava nelle fiamme. Ma qual'era mai questo delitto di alto tradimento? Era reo di tal delitto nelle guerre civili colui, ch' era stato fedele ad un Re disgraziato, e che qualche volta aveva detto il suo sentimento sopra il diritto dubbioso del Vincitore. Alla fine i costumi si mitigarono; e benchè sia continuato a strappare il cuore al condannato, è ciò sempre seguito dopo la di lui morte. L'apparecchio è orribile, ma la morte è dolce, se tale può essere.

§. III.

Delle pene contro gli Eretici.

La tirannia fu la prima a stabilire pena di morte contro i discordanti in qualche dogma della Chiesa dominante. Nessuno Imperatore Cristiano avanti

ti il tiranno Massimo aveva pensato a condannare un Uomo alla morte unicamente per punti di controversia. E però vero, che due Vescovi Spagnuoli furono quelli, che stimolarono Massimo per la morte de' Priscilianisti; ed è vero altresi, che questo tiranno voleva cattivarsi il partito dominante col versare il sangue degli Eretici, e la barbarie, e la giustizia gli erano egualmente indifferenti. Geloso di Teodosio, Spagnuolo come lui, si lusingava di togliergli l' impero di Oriente essendosi di già impadronito dell' occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i Capi della Religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i Vescovi Spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia, e la nuova Religione, egli era un Uomo tanto furbo quanto disumano, e non furono di diversa tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, o arrivarono all' Imperio. Questa vasta parte del Mondo era governata come presentemente è Algeri. La milizia faceva e disfaceva gl' Imperatori; ella li sciegleva sovente fra le Nazioni riputate allora barbare. Teodosio gli opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli, che riempì l' armate di Goti, e che elevò Alaricu il vincitore di Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava, che a rendere più forte il suo partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall' aver fatto assassinare a Lione l' imperatore Graziano collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentiniano secondo nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treves una potente armata composta di Galli, e di Alemanni, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due Vescovi Spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco, e

P Im-

342

Itacio, ch' erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Prisciliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano, che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre hipostasi, e che in oltre erano tanto sacrileghi, che digiunavano fino le Domeniche. Massimo, ch' era mezzo pagano, e mezzo cristiano, intese senza difficoltà l'enormità orrenda di questi delitti, e concesse ai SS Vescovi, Idacio ed Itacio la grazia, che Prisciliano, ed i suoi complici fossero torturati prima di farli morire. Furono i Vescovi presenti alla tortura all' effetto che tutto passasse con ordine, e partirono di lì benedicendo Iddio, e ponendo Massimo come difensore della fede nel rango de' Santi Ma perchè Massimo fu disfatto da Teodosio, ed assassinato a' piedi del suo vincitore, non fu canonizzato.

E' da osservarsi, che S. Martino Vescovo di Tours, veramente Uomo dabbene, fece delle premure per la grazia di Prisciliano; ma i Vescovi accusarono di eresia lui medesimo, ond' egli se ne ritornò a Tours per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treves.

Prisciliano poi dopo essere stato impiccato ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un Martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscillanisti.

Un tal' esempio fece fremere tutta la Chiesa, ma non scorse molto tempo che fu imitato, e sorpassato; poichè si fecero morire molti Priscillanisti ora col ferro, ora colla corda, ed ora per mezzo della lapidazione. Una Giovane Signora di qualità fu lapidata a Bordeaux per sospetto ch' ella avesse digiunato la Domenica (*). Questi supplizj parvero troppo leggieri; sicchè in appresso furono portate

(*) *Vedete la Storia Ecclesiastica*.

tate delle ragioni per far credere, che Dio volesse, che gli Eretici fossero bruciati a fuoco lento. E la ragione perentoria, che si allegava, era, che Iddio punisce così nell'altro Mondo, e che ogni Principe, ogni luogotenente del Principe, e finalmente ogni Magistrato è l'immagine di Dio in questo Mondo.

Sù tali principj si bruciarono dapertutto degli Stregoni, ch'erano visibilmente sotto l'imperio del Diavolo: e degli Eterodossi stimati più delinquenti, e più pericolosi degli Stregoni.

Non si sa precisamente quale fosse l'eresia de' Canonici, che il Re Roberto figlio di Ugo, e Costanza sua Moglie fecero bruciare in presenza loro a Orleans nel 1022. Ma come potevasi sapere, se non vi era in quel tempo, che un piccolissimo numero di Cherici, e di Frati, che sapessero scrivere? Ci vien per altro attestato, che Roberto, e la sua Moglie stettero a vedere fino all'ultimo questo spettacolo orribile. Uno de' Settari era stato confessore di Costanza, e questa Regina credè di non poter meglio riparare alla disgrazia di essersi confessata ad un Eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L'abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni nostri, cioè per lo spazio di più di settecento anni sono stati bruciati coloro che sono stati, o che son comparsi infettati del delitto di una opinione erronea.

§. IV.

Della estirpazione dell' Eresie.

IO per me credo, che bisogni distinguere nella Eresia l'opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del Cristianesimo le opinioni furono divise. I Cristiani di Alessandria non pensavano sopra molti punti, come quelli di Antiochia, e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto; sicchè si deve presumere, che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue Chiese alla indulgenza, ed alla carità col permetter loro de' sistemi differanti, i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro Capo, e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagli Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscrivarsi l'una coll'altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura, e dissero, lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' Popoli, che hanno accordato de' privilegj agli Ebrei „ trattateci „ come trattate i figli di Giacobbe, lasciateci pre„ gare Iddio, come lo pregano loro, secondo la „ nostra coscienza. La nostra opinione non fa più

„ torto

„ torto al vostro Stato di qualo, che non ne fa
„ il Giudaismo. Voi tollerate i nemici di Gesù
„ Cristo: tollerate ancor noi, che lo adoriamo, e
„ che non vi è altra differenza fra voi, e noi,
„ che alcune sottigliezze teologiche; non vi priva-
„ te di grazia di Sudditi utili. Sia vostra premura,
„ che travaglino alla vostre manifatture, alla vostra
„ marina, alla coltivazione delle vostra terre, e
„ non curate se abbiano alcuni altri articoli di fede
„ differenti da' vostri. Voi avete bisogno delle loro
„ braccia, e non del loro Catechismo.

La fazione è una cosa tutta diversa. Succede sempre per necessità, che una Setta persegnitata degeneri in fazione. Gli oppressi si riunifcono, e per tal riunione prendono coraggio, e la Setta dominante non ha tanta industria per esterminare il loro partito, quanta essi ne hanno per fortificarlo. Di qui ne avviene, ch'essi o sieno distrutti, o che distruggano; come succesſe dopo la persecuzione suscitata nel 303. da Cesare Galerio, che forono i due ultimi anni dell' Impero di Diocleziano. Perchè i Cristiani furono favoriti da Diocleziano per il corso di diciotto anni interi, erano moltiplicati di troppo, ed erano divenuti troppo ricchi per essere sterminati. Essi si diedero a Costanzo Cloro, combatterono per Costantino suo figlio, e successe una totale rivoluzione nell' Impero.

E' permesso il confronto delle piccole cose colle grandi, quando le une, e le altra sono dirette dal medesimo spirito. Una simile rivoluzione è successa in Olanda, in Scozia, e nell' Elvezia. Quando Ferdinando, ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei ivi stabilitisi non solamente prima della Casa Regnante, ma prima de' Mori, e de' Goti, e prima ancora de' Cartaginesi; gli Ebrei averebbero fatto una rivoluzione in quel Regno, se fossero stati tan-

346

to guerrieri, quanto erano ricchi, e se avessero potuto intendersi cogli Arabi.

In una parola nessuna Setta ha cambiato giammai governo, se non quando la disperazione le ha somministrate le armi. Maometto istesso non sarebbe riuscito nell' impresa, se non fosse stato scacciato dalla Mecca, e messa la taglia alla sua testa.

Volete dunque impedire, che una Setta non sconvolga uno Stato, servitevi della tolleranza, ed imitate la saggia condotta dell'Alemagna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L' unico partito da prendersi in politica con una Setta nuova è di far morire senza pietà i Capi, e gli aderenti, uomini, donne, e bambini senza eccettuarne un solo, o di tollerarli quando la Setta è numerosa. Il primo è il partito di un Mostro, il secondo è quello di un Saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i Sudditi dello Stato per mezzo dei loro interesse; e fate che il Quacchero, ed il Turco trovino il loro vantaggio a vivere sotto le vostre leggi. La Religione è il rapporto di Dio all' Uomo; la legge Civile è il rapporto di Voi a' vostri Popoli.

§. V.

Delle profanazioni.

LUIGI IX. Re di Francia posto per le sue virtù nel rango de' Santi fece una legge contro i Bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio con farli tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di Taglione, perchè si dava

dava la pena al membro, che aveva peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione delle espressioni, che non sono a parlare propriamente, che espletive, come il *Sela*, ed il *Vah* degli Ebrei, il *Pol*, e l'*Ædepol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale se ne faceva uso di ogni discorso senza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queste parole, che si chiamano giuramenti, bestemmie, sono per lo più termini vaghi, che s'interpetrano ad arbitrio, e la legge, che li punisce, par presa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non proferirai il nome di Dio in vano*. I più abili Interpetri credono, che questa legge proibisca lo spergiuro, ed hanno ragione, poichè la parola *Shavè* tradotta per *in vano* significa propriamente lo spergiuro. Ora qual rapporto può avere lo spergiuro con quelle parole mollificate da *Cadedis*, *Sangbleu*, *Ventrebleu*, *Corbleu*?

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit Dominus*; e questa era una formula ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che si chiamava in testimone.

Filippo Augusto nel 1181. aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un'amenda, se proferissero *Tête-bleu*, *ventre-bleu*, *corbleu*, *sangbleu*, e gl'ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa ordinanza parve puerile, la seconda era abominevole; poichè oltraggiava la natura nell'annegare de' Cittadini per quel fallo istesso, che i Nobili espiavano con due, o tre soldi di quella moneta. Questa strana legge però rimase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il Re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l'interdetto da Papa Celestino III.

S. Lui-

S Luigi trasportato da zelo ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliasse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato quei termini indecenti. In sequela di che fu forata la lingua ad un grosso Borghese di Parigi, che ne fece delle doglianze appresso il Papa Innocenzio IV. Questo Pontefice riconvenne il Re per una pena troppo forte per il delitto: ed il Re d'allora in poi si astenne da una simile severità. Quanto sarebbe stato bene par la società umana, che i Papi non avessero affettata altra superiorità sopra i Regni.

L'ordinanza di Luigi XIV. dell'anno *1666.* determina: „ Che quelli, che saranno convinti di aver
„ giurato, e bestemmiato il Santo nome di Dio,
„ della sua Santissima Madre, o de' suoi Santi, sa
„ ranno condannati per la prima volta ad un'amen-
„ da, per la seconda, terza, e quarta volta ad un'
„ amenda dupla, tripla, e quadrupla, per la quinta
„ volta al collar di ferro, per la sesta volta alla ber-
„ lina, ed averanno il labro superiore tagliato; e
„ la settima volta averanno tutta la lingua tagliata.

Questa legge pare savia, ed umana; poichè non infligge una pena crudele, che dopo la settima ricaduta, che non è presumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che si chiamano sacrilegj, l'ordinanza non parla, che del furto fatto nelle Chiese, senza spiegarsi sopra le altre pubbliche empietà, forse perchè non abbia previsto tali demenze, o perchè fosse troppo difficile lo specificarle. E' riservato dunque alla prudenza de' Giudici il punire tali delitti, benchè la giustizia non deva avere niente di arbitrario.

In un caso così raro che devono fare i Giudici? Consultare l'età de' delinquenti, la natura del loro fallo, il grado della loro malvagità, del loro scandolo, dalla loro ostinazione, il bisogno che il pub-

blico

blico può avere, o non avere di un castigo terribile, *Pro qualitate personæ, proque rei conditione & temporis, & ætatis, & sexus, vel severius, vel clementius* (*) *statuendum*. Se la legge non ordina espressamente la morte per quel delitto, qual Giudice si crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è necessaria, se la legge non la determina, il Giudice deve senza difficoltà pronunziere la pena la più mite, perchè egli è Uomo.

Le profanazioni sacrileghe non sono commesse che da Giovani dissoluti. Si possono punire costoro colla medesima severità, colla quale si castigherebbero, se avessero ammazzato il loro fratello? La loro età fa la causa in loro favore. Eglino non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tante maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione; dunque non ne hanno avuto neppure per vedere la conseguenza del loro empio trasporto.

Tratterete voi un Giovane dissoluto, che averà nel suo acclecamento profanata una Immagine sacra senze rubarla, come avete trattato la Brinvilliers che aveva avvelenato suo Padre e la sua famiglia? Non vi ha legge espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un castigo esemplare, ma merita egli de' tormenti, che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamente. Portatevi con lui come Dio medesimo: Iddio gli perdona, s'egli fa penitenza. Imponetegli una penitenze forte, e perdonategli.

Il vostro illustre Montesquieu ha detto; *bisogna onorare la Divinità, e non vendicarla*; pesiamo queste parole: elle non significano, che si debba ebben,

Q

(*) *Tit. 13. ad Legem Juliam*.

bandonata la conservazione dell' ordine pubblico, ma significano, come lo dice il giudizioso Autore de' Delitti, e delle pene, essere assurdo, che un' insetto creda vendicare l' Ente Supremo. Ne un Giudice di Campagna, nè un Giudice di Città non sono tanti Mosè, e Giosuè.

§. VI.

Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.

IN tutta quanta l' Europa nelle conversazioni delle persone culte, ed istruite si discorre molto spesso sopra la prodigiosa differenza, che passa fra le leggi Romane, e tanti usi barbari, che vi si sono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una superba Città, che cuoprano le sue rovine.

Certamente il Senato Romano aveva come noi un profondo rispetto per il Dio Supremo, ed aveva tanto rispetto per li Dei immortali, e secondarj dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimostriamo per i Santi. *Ab Jove principium* era la formula ordinaria (*). Plinio nel Panegirico del buon Trajano comincia coll' attestare che i Romani non tralasciarono mai d' invocare Iddio nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi. Cicerone, Tito-Livio lo attestano. Non vi fu alcun Popolo più religioso di loro; ma questo Popolo era troppo saggio, e troppo grande per abbassarsi a punire de'

(* *Bene, ac sapienter Patres conscripti majores instituerunt ut rerum agendarum ita dicendi initium a precationibus capere &c.*

de' vani discorsi, o delle opinioni filosofiche. Egli era incapace di castigare barbaramente chi dubiteva degli Auguri, come Cicerone, che benchè augure ne dubitava, ne chi avesse detto in pieno Senato, come disse Cesare, che gli Dei non puniscono gli Uomini dopo la morte.

Si è cento volte osservato, che il Senato permesse, che sul Teatro di Roma il Coro cantasse nella Troade:

„ *Non vi è niente dopo il trapasso, ed il tra-*
„ *passo non è nulla.*
„ *Tu domandi dove sieno i morti? nel luogo me-*
„ *desimo, in cui erano avanti di nascere.*

Se mai vi sono state profanazioni, queste sono tali senza dubbio; e da' Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione malgrado il rispetto per il culto. Perchè dunque il Senato Romano non le reprimeva? perchè niente influiva nel governo dello Stato, e non perturbarono alcune istituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti Padroni della più bella parte del Mondo fino a Teodosio II.

La massima del Senato, come si è detto altre volte era *Deorum offensæ Diis curæ*: le offese contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori essendo alla testa della Religione mediante le istituzione la più saggia non avevano da temere, che un Collegio di Preti li costringesse a fare la sua vendetta sotto pretesto di vendicare il Cielo. Eglino non dicevano, sbraniamo gli empi per non passare per empi ancor noi. Facciamo vedere a' Preti la nostra crudeltà, e così proviamo loro, che noi siamo religiosi, quanto essi lo sono.

La nostra Religione è infinitamente più sante di quella degli antichi Romani, e l'empietà fra noi è un delitto più grande di quello, ch'era fra loro.

Dio la punirà; gli Uomini devono punire ciò che vi è di criminale nel disordine pubblico, che l'empietà ha causato. Ora se in una empietà non è stato rubato neppure un fazzoletto, se alcuno non ha ricevuto la minima ingiuria, se i riti religiosi non sono stati perturbati, puniremo noi (voglio tornarlo a dire) questa empietà come un parricidio? La Marescialla d'Ancre aveva fatto ammazzare un Gallo bianco a luna piena, bisognava per questo bruciare la Marescialla d'Ancre?

Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.

§. VII.

Del delitto della Predicazione, e di Antoine.

Se un Predicante Calvinista, che viene a predicare alle sue pecore in certe Provincie, è scoperto, si punisce con pena di morte; (*) e quelli, che gli hanno dato da cena, e da dormire sono mandati alla Galera a vita.

Se un Gesuita viene a predicare in altri paesi, è impiccato. Si vuol forse fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel Predicante, e quel Gesuita? forse è fondata tal'esecuzione sopra quella legge del Vangelo? *Chiunque non ascolta l'assemblea sia trattato come un Pagano, e come un ricevitore de' denari pubblici.* Ma il Vangelo non ordina, che si ammazzi quel Pagano, e quel ricevitore.

Forse è fondata sopra quelle parole del Deuteronomio

(*) *Editto del 1724, e anteriori.*

nomio (*)? *Se si eleva un Profeta ..., e succeda ciò ch' egli ha predetto ... e che vi dica, seguitiamo degli Dei stranieri ... E se il vostro fratello, e il vostro figlio, e la vostra cara Moglie, o l' amico o 'l vostro cuore vi dice, andiamo, serviamo degli Dei stranieri ... ammazzatelo subito, e siate il primo a percuoterlo e tutto il Popolo dopo di voi*. Ma nè quel Gesuita, nè quel Calvinista vi hanno detto: andiamo, seguitiamo degli Dei stranieri.

Il Consigliere Dubourg, il Canonico Gio. Chauvin detto Calvino, il Medico Servet Spagnuolo, il Calabrese Gentili servivano il medesimo Dio. Ciò non ostante il Presidente Minard fece bruciare il Consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard; e Gio. Calvino fece bruciare il Medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di contribuire a far tagliare la testa al Calabrese Gentili; e i successori di Gio. Calvino fecero bruciare Antoine. Ma tutte queste morti sono appoggiate alla ragione, alla pietà, ed alla giustizia?

La storia di Antoine è una delle più singolari, che si sia conservata negli annali della pazzia Ecco quel che ho letto in un manoscritto curiosissimo, parte del quale è rapportato da Giacobbe Spon. Antoine era nato a Brieu in Lorena di Padre, e di Madre Cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-Mousson appresso i Gesuiti. Il Predicante *Feri* lo impegnò nella Religione Protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come Eretico, e se un' amico non lo faceva salvare, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse Papista, e si tentò di assassinarlo.

Vedendo, che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo ne appresso i Protestanti, ne appresso i Cattolici andò a farsi Giudeo a Venezia.

Si

(*) *Cap.* 23.

Si persuase sinceramente, e sostenne fino all' ultimo momento di sua vita. che la Religione giudaica fosse la sola vera, e che essendo stata tale una volta, doveva esserla per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del Magistrato; ma egli per altro non fu meno Giudeo interiormente; e non fece neppure professione apertamente Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di predicante, e primo Reggente del Collegio, e finalmente divenne quegli, che i Ginevrini chiamano Ministro.

Per il contrasto continuo che si risvegliava nel suo cuore fra la Setta di Calvino, ch'era obbligato a predicare, e la Religione Mosaica alla qual sola credeva, stette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda malinconia, ed in una smania crudele. e nell' accesso de' suoi dolori disse, ch' egli era Giudeo. Alcuni Ministri vennero a visitarlo, e procurarono di farlo rientrare in se stesso; ma egli rispose loro, che adorava solamente il Dio d' Israelle, ch' era impossibile che Dio si cambiasse; che Dio non poteva aver data da se stesso. ed impressa colla sua mano una legge per abolirla. Parlò contro il Cristianesimo, ma dipoi si disdisse, e scrisse una professione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla scritta, la disgraziata persuasione, in cui egli era, non gli permesse di firmarla. Il Consigliere della Città adunò i Predicanti per sapere cosa doveva fare di questo disgraziato. il piccol numero di quei Preti opinò, cha si dovesse avar pietà di lui, e che bisognava piuttosto pensare a guarire la malattia del suo cervello, che a punirla. Il più gran numero decise, che si dovesse bruciare, come in fatti seguì. Tal caso è del 1632. (*). Vi vogliono cent' anni di ragione, e di virtù per espiare un simile giudizio.

§. VIII.

(*) *Giacobbe Spon pag. 500., e Gui Vences.*

§. VIII.

Storia di Simone Morino.

IL fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine. Questo disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663 nel tempo appunto della più gran licenza per le feste di una Corte brillante fra gli amori, ed i piaceri. Questo era un insensato, che credeva avere avuto delle visioni, e che spinse tant' oltre la sua follia, che si diceva inviato da Dio, ed incorporato a Gesù Cristo.

Il Parlamento lo condannò saviamente ad essere rinchiuso ne' Pazzarelli; ed il caso portò, che nel medesimo Spedale vi fosse un'altro pazzo, che diceva di essere il Padre Eterno, ond' è che la di lui pazzia è passata in proverbio. Simone Morino rimase così sorpreso della follia del suo compagno, che riconobbe la sua. Parve per qualche tempo rientrato nel suo buon senso; espose il suo pentimento al Magistrato, e per sua mala sorte ne ottenne il perdono colla sua liberazione.

Dopo qualche tempo ricadde ne' suoi accessi, e dogmatizzò. Il suo cattivo destino volle, che imparasse a conoscere St. Sorlino Desmarets, il quale per più mesi fu suo amico, ma ben presto per gelosia di mestiero divenne il suo più crudele persecutore.

Questo Desmarets non era men visionario di Morino: le sue prime inezie furono in vero innocenti: queste erano le Tragicommedie di Erigono, e di Miramo impresse con una traduzione de' Salmi; erano il Romanzo di Arianna, ed il Poema di

Clo-

Clodoveo a lato all'Offizio della Vergine messo in versi; ed erano delle Poesie Ditirambiche piene d'invettiva contro Omero, e Virgilio. Da questa specie di follia passò ad un'altra più seria; si scatenò contro Porto Reale, e dopo aver confessato di avere indotto delle donne nell'ateismo, si eresse in Profeta. Egli pretese, che Dio gli avesse data colle sue mani la chiave del tesoro dell'Apocalisse, dicendo che con questa chiave egli averebbe fatto una riforma di tutto il genere Umano, e che andava a comandare un'armata di cento quaranta mila Uomini contro i Giansenisti.

Non vi sarebbe stata cosa più ragionevole, e più giusta, che metterlo nel medesimo alloggio, ove fu posto Simone Morino: ma come mai si sarebbe potuto imminaginare, che costui potesse trovar credito appresso il Gesuita Annat Confessore del Re? Seppe costui persuadere, che Simone Morino stabiliva una Setta quasi altrettanto pericolosa quanto il Giansenismo medesimo. e finalmente dopo aver portata l'infamia fino a rendersi delatore, ottenne dal Luogotenente Criminale l'ordine della Cattura contro il suo disgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad essere brueiato vivo.

Nel condurlo al supplizio fu trovata in una delle sue calze una carta, nella quale domandava perdono a Dio di tutti i suoi errori; e ciò appunto doveva salvarlo; ma la sentenza era approvata, e fu eseguita senza misericordia.

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual Paese non si sono veduti avvenimenti così deplorabili? Gli Uomini in qualunque luogo si sieno si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere Umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili.

§. IX.

§. IX.

Degli Stregoni.

NEL 1748. fu bruciata una Vecchia nel Vescovado di Vursbourg convinta per Strega. Questo è un gran fenomeno nel Secolo, in cui siamo. Ma è egli possibile, che Popoli, che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni, che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto a' sortilegi, abbiano fatto bruciare delle povere Donne accusate per Streghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell' anno 1652. Una contadina del piccolo territorio di Ginevra per nome Michela Chaudron, incontrò il Diavolo nell' uscire dalla Città. Il Diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore, e nella di lei mammella destra il segno, ch' è solito ad applicare a quelle persone, che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del Diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l' affermano i Giureconsulti Demonografi di quel tempo.

Il Diavolo ordinò a Michela Chaudron lo stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo Signore. I Parenti delle ragazze l' accusarono giuridicamente di Diavoleria. Le ragazze furono esaminate, e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo; e di essere ossesse. Si chiamarono i Medici, o almeno quelli che allora passavano per tali. Visitarono le Giovani, e cercarono

sopra il corpo della Chaudron il sigillo del Diavolo, che il processo verbale chiama i *segni satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè oltre l'uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere, che i segni Satanici non rendono punto insensibile. I Giudici vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz'altro questa prova infallibile; poichè cedendo la disgraziata alla violenza de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I Medici cercarono di nuovo il segno satanico, e lo trovarono in una macchia nera, ch'era sopra una delle sue coscie. Approfondarono in quella l'ago; ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati tanto fieri, quella povera creatura appena sentì l'ago, e non urlò; onde fu avverato il delitto. E perchè i costumi principiavano a prendere una tempra più mite, non fu bruciata, che dopo di essere stata impiccata, e strangolata.

Tutti i Tribunali dell' Europa Cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili, e per tutto erano accese le fiamme per gli Stregoni ugualmente che per gli Eretici. Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè stregoni, nè ossessi, e da questa mancanza se ne induceva un sicuro riscontro della falsità di una Religione.

Un' Uomo zelante per il ben pubblico, per l'umanità per la vera Religione ha pubblicato in uno de' suoi scritti in favore della innocenza, che i Tribunali Cristiani hanno condannato alla morte più di centomila pretesi Stregoni. Se si aggiugne a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di Eretici immolati, questa parte del Mondo apparirà un vasto palco coperto di Carnefici, e di Vittime circondato da Giudici, da Sbirri, e da Spettatori.

§. X.

§. X.

Della pena di morte.

E' Già gran tempo, che si è detto, che un Uomo impiccato non produce alcun buon effetto, e che i castighi inventati per il bene della Società devono essere utili alla Società medesima. E' evidente, che venti Ladri forti, e vigorosi condannati a' lavori pubblici a vita, servono lo Stato per mezzo di un castigo, e che la loro morte non fa bene che al Boja, il quale è pagato per ammazzare gli Uomini in pubblico. In Inghilterra si puniscono di rado i Ladri di pena di morte; ma si trasportano nelle Colonie. L'istesso si fa ne' vasti Stati della Russia; e non è stata mai eseguita alcuna Sentenza di morte sotto l'Impero dell'Autocratrice Lisabetta. Caterina II., che l'è succeduta con un genio molto superiore seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre che i colpevoli relegati in Siberia vi diventino Uomini dabbene. Si osserva l'istesso nelle Colonie Inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cos'alcuna di più naturale. Tali condannati sono forzati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio, essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli Uomini al lavoro, e li renderete persone oneste. Alla Campagna non si commettono i gran delitti fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l'uomo all'ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un Cittadino Romano non era condannato a morire che per delitti interessanti la salute dello Stato.

360

I nostri primi Legislatori, e Padroni rispettavano il sangue de' loro Compatriotti; noi prodigalizziamo quello de' nostri.

E' stata per lungo tempo agitata la delicata, e funesta questione, se sia permesso a' Giudici il punire di pena di morte in quei casi, ne' quali la legge non pronunzia espressamente l'ultimo supplizio. Questa difficoltà fu solennemente dibattute davanti l'Imperatore Arrigo IV., che giudicò (*), e decise non avere avuto, ne avere alcun Giudice questo diritto.

Vi sono degli affari criminali o imprevisti, o talmente complicati, o accompagnati da circostanze tanto bizzarre, che la Legge è stata forzata in più di un Paese a rilasciare tali casi singolari alla prudenza de' Giudici. Ma se si trova in effetto una causa, nella quale la Legge permette di far morire un' accusato, ch' ella non ha condannato; si troveranno mille cause, nelle quali l'umanità più forte della Legge deve risparmiare la vita di quelli, che la Legge medesima ha consacrati alla morte.

La Spada della Giustizia stà nelle nostre mani; ma noi dobbiamo piuttosto smussarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' Regi ci serve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si sono veduti de' Giudici che si compiacevano della effusione del sangue umano; tale era Jeffrei in Inghilterra; tale era in Francia un Uomo chiamato per soprannome *Taglia-testa*. Uomini simili non erano nati per le Magistratura: le natura li fece per esser Carnefici.

§. XI.

(*) *Bodino* de Republica *lib. III. cap.* 5.

§. XI.

Della esecuzione delle Sentenze.

BIsogna andare all' estremità della terra? Bisogna ricorrere alle Leggi della China per vedere quanto deve essere risparmiato il sangue degli Uomini? Son più di quattro mila anni, ch' esistono i Tribunali di questo Impero, e sono ancora più di quattro mila anni, che non si eseguisce condanna contro un Villano all' estremità dell' Impero, senza mandare il suo processo all' Imperatore, che lo pone tre volte sotto l' esame di uno de' suoi Tribunali; dopo di che egli firma la sentenza di morte, o di permuta di pena, o di grazia completa (*).

Non cerchiamo degli esempj tanto lontani, l' Europa n' è piena. In Inghilterra non si manda alla morte alcun delinquente prima che il Re non abbia

(*) *L' Autore dello spirito delle Leggi, che ha seminate tante belle verità nella sua Opera, pare che si sia crudelmente ingannato, quando per sostenere il suo principio, che il sentimento vago dell' onore sia il fondamento delle Monarchie, e la virtù sia il fondamento delle Repubbliche, egli dice de' Chinesi;* „ *io* „ *non so cosa sia questo* „ *onore appresso i Popoli,* „ *che non vogliono agire,* „ *che a colpi di bastone* „. *Da un simile trattamento, che lì si usa verso il popolaccio, e verso degl' insolenti, e furfanti, non se ne può certamente inferire, che la China non sia governata da dei Tribunali, che veglino gli uni sopra gli altri, e che non vi sia un' eccellente forma di Governo.*

bia firmata la sentenza; si fa l' istesso in Alemagna, ed in quasi tutto il Nord. Tal' era altre volte l'uso della Francia, e tale deve essere appresso tutte le culte Nazioni. La cabala, il pregiudizio, l' ignoranza possono dettare delle sentenze lungi dal Trono. I piccoli intrighi ignorati alla Corte non possono fare impressione sopra di lei, mentre i grandi oggetti la circondano. Il Consiglio Supremo è più accostumato agli affari, e più al disopra de' pregiudizj; l' abito di vedere tutto in grande lo rende meno ignorante, e più saggio, e vede meglio che una giustizia subalterna di Provincia, se il corpo dello Stato abbia bisogno, o nò di esempj severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della Legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga la Sentenza secondo lo spirito di tutta la Legge, ch' è di non immolare gli Uomini senza una evidente necessità.

§. XII.

Della Tortura.

TUTTI gli Uomini essendo esposti agli attentati della violenza, o della perfidia detestano i delitti, de' quali possono esser vittime. Tutti si riuniscono a volere il castigo de' Rei principali, e de' loro complici, e tutti frattanto per una pietà impressa da Dio ne' nostri cuori si elevano contro le Torture, che si fanno soffrire agli accusati per estorcerne la confessione. La Legge non li ha ancora condannati, e nell' incertezza del loro delitto li s' in-

fige

flige una pena molto più orribile della morte, che li si dà quando è certo che la meritano. Oh! io non so peranche se tu sei colpevole, per saperlo bisogna che io ti tormenti; e se siei innocente, io non purgherò le mille morti, che ti ho fatto soffrire invece di una sola che io ti preparavo! Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò quì che S. Agostino asclami contro la tortura nella sua Città di Dio. Io non dirò che 'a Roma non si facesse subire ad altri cha agli Schiavi, e che Quintiliano sovvenandosi che gli Schiavi sono Uomini, disapprovi simili barbarie.

Quando non vi fosse che una Nazione sopra la terra, che avesse abolito l' uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal Nazione, che appresso un' altra, se per l' altra parte ella è più illuminata, e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del Mondo intaro. Tutto è dunque deciso. De' Popoli che si piccano di essere colti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che averanno assassinato un Padre di famiglia, o il Padre della Patria; ricercate i loro complici: ma che un giovane, che averà commesso qualche delitto, che non lascia alcuna traccia dopo di se, subisca la medesima tortura di un Parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo quel ciò che ne ha detto l' Autore de' Delitti, e delle Pene. Io devo ristringermi a desiderare, che si rilegga spesso l' Opera di questo Amatore della Umanità.

§. XIII.

364

§. XIII.

Di alcuni Tribunali di sangue.

Chi crederebbe, che vi sia stato un Tribunale Supremo più orribile della Inquisizione costituito da Carlo Magno? Questo era il giudizio di Westfalia altrimenti chiamato la Corte Vhemica. La severità, o piuttosto la crudeltà di questa Corte giungeva tant'oltre, che arrivava a punire di pena di morte qualunque Sassone, che avesse rotto il digiuno in Quaresima. La medesima Legge fu stabilita in Fiandra, e nella Franca Contea sul principio del diciessettesimo Secolo.

Gli Archivj di un piccolo angolo di paese chiamato San Clodio posto nelle più scoscese dirupi della Contea di Borgogna conservano la sentenza, ed il processo di esecuzione di un povero Gentiluomo chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28. di Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un Cavallo, ch'era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una Cena con una grossa spesa di Pesce piuttosto che dare da mangiare a dei poveri, che morivano di fame, sarebbe stato riguardato come un Uomo, che soddisfaceva a' suoi doveri. Ecco la pronunzia della sentenza del Giudice.

„ Noi dopo aver veduto tutto il processo, e „ sentito il parere de' Dottori di Legge, dichia„ riamo il detto Claudio Guillon giustamente ac„ cusato,

„ cusato, e convinto di aver portato via della carne di Cavallo ammazzato nel Prato di questa Città, aver fatto cuocere la detta carne il dì 31. di Marzo giorno di Sabato, ed averla mangiata ec. „

Che razza di Dottori di Legge, che diedero il loro parere! Tali avventure sono mai succedute appresso i Topinamboux, ed appresso gli Ottantoti? La Corte Vhemica era molto più orribile: ma la Corte Westfaliana diventò ancor più terribile; ella delegava segretamente de' Commissarj, che andavano senza essere conosciuti in tutte le Città di Alemagna, prendevano delle informazioni senza denunziarle agli accusati, li giudicavano senza sentirli: e bene spesso in mancanza di Carnefice il più giovane de' Giudici faceva l'uffizio di Boja, ed impiccava da se stesso (*) il condannato. Bisognò per sottrarsi agli assassinij di questa Camera ottenere delle lettere di esenzione, e de' salvicondotti dagli Imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di Omicidiarij non fu del tutto disciolta, che da Massimiliano Primo; ella avrebbe dovuto esserla nel sangue de' Giudici. Il Tribunale de' dieci a Venezia era in confronto di questa un' istituto di misericordia.

Quali idee triste non risvegliano tali orrori, e tanti altri simili? Si può abbastanza piangere sopra la natura umana? Vi sono stati de' casi, in cui è bisognato vendicarla.

 § XIV.

(*) *Vedete l'eccellente compendio della Storia Cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico sotto l'Anno 803.*

§. XIV.

Della differenza delle Leggi politiche, e delle Leggi naturali.

IO chiamo Leggi naturali quelle, che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli Uomini per la conservazione di quella giustizia, che la natura (che alcuni ne dicano) ha impressa ne' nostri cuori. Il furto, la violenza, l'omicidio, la ingratitudine verso i benefattori, lo spergiuro commesso per nuocere, e non per soccorrere un' innocente, la cospirazione contro la propria Patria sono per tutto de' delitti evidenti più, o meno severamente castigati, ma sempre giustamente.

Io chiamo Leggi politiche quelle Leggi fatte secondo il bisogno presente o per render più solida la potestà, o per prevenire degl' infortunj.

Si teme, cha il nemico non riceva delle notizie da una Città, si chiudono le porte, si proibisce ad ognuno l'uscir fuora da' ripari sotto pena di morte.

Si teme una Setta nuova, che simulando in pubblico obbedienza a' Sovrani cabalizza secretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica, che tutti gli Uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti, che in fine, sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio, che agli Uomini, e che la Setta dominante sia piena di superstizioni, e di cerimonie ridicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato; si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal Setta possono incitare il Popolo ad una sollevazione.

Due

Due ambiziosi disputano un Trono, il più forte se ne impadronisce, e delibera la pena di morte contro i partigiani del più debole. I Giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo Sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunque avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capeto era in pericolo di essere condannato alla morte, se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo secondo omicida di due suoi Nipoti fu riconosciuto Re d' Inghilterra, il Gran Jury fece squartare il Cavaliere Guglielmo Colinburn colpevole di avere scritto a un amico del Conte di Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe, e che regnò dipoi sotto nome di Enrico settimo. Si trovarono due linee scritte di sua mano, ch' erano molto ridicole; e tanto bastò per far morire quel Cavaliere con un' orribile supplizio. Le storie son piene di simili esempj di giustizia.

Il diritto delle rappresaglie è ancora una di quelle Leggi ricevute dalle Nazioni. Il vostro nemico ha fatto impiccare uno de' vostri bravi Capitani, che ha difeso per qualche tempo un piccolo Castello rovinato contro un' intera armata. Uno de' suoi Capitani cade nelle vostre mani, voi lo stimate un' Uomo virtuoso, e lo amate, ma lo fate impiccare per rappresaglia. Voi dite; questa è la Legge, ch' è l' istesso che dire, che se il vostro nemico si è imbrattato di un' enorme delitto, bisogna che voi ne commettiate un' altro.

Tutte queste leggi di una politica sanguinaria non hanno che un tempo, e non sono vere Leggi perchè sono passeggere. Elle si assomigliano alla necessità, in cui qualche volta si son trovati gli Uomini per un' estrema fame a mangiare degli Uomini. Non se ne mangia più da che vi è del pane.

§. XV.

Del delitto di alto tradimento. Di Tito Oates, e della morte di Agostino di Thou.

SI chiama alto tradimento un attentato contro la Patria, o contro il Sovrano, che la rappresenta. Chi commette tale attentato è riguardato come un Parricida, dunque un'attentato simile non deve estendersi fino a' quei delitti, che non si approssimano ai parricidio. Polchè se voi trattate come un' alto tradimento un furto commesso in una Casa dello Stato, una concussione, o un discorso sedizioso, voi diminuite quell'orrore, che deve ispirare il delitto di alto tradimento, di Lesa Maestà.

Non bisogna, che vi sia niente di arbitrario nella idea, che si forma de' gran delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un Padre dal suo figlio, una imprecazione di un figlio contro suo padre, nel rango de' parricidi, voi rompete i legami dell'amore filiale. Il figlio non riguarderà più suo Padre, che come un Padrone terribile. L'eccesso nelle Leggi tende alla distruzione delle Leggi.

Ne' delitti ordinarj la *Legge* d'Inghilterra è favorevole all'accusato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il Gesuita Tito Oates essendo stato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo asserito con giuramento di non avere altro da dire, accusò dipoi il Segretario del Duca d'York, successivamente Jacopo II., e molte altre persone di alto tradimento, e fu ricevuta la di lui delazione. Egli giurò subito avanti il Consiglio del Re di non aver veduto punto quel

Segre-

Segretario; e dipoi giurò di averlo veduto. Non ostante queste contrarietà, e queste contradizioni il Segretario sofferse il supplizio.

Questo medesimo Oates, ed un'altro Testimone deposero, che cinquanta Gesuiti avevano fatto un complotto per assassinare il Re Carlo secondo, e che essi avevano veduto le commissioni del Padre Oliva Generale de' Gesuiti per gli Uffiziali, che dovevano comandare un'armata di ribelli. Questi due testimoni bastarono per fare strappare il cuore a più accusati, e batterlene nelle guancie. Ma di grazia il deposto di due testimoni serve per far morire quelli, che a loro piace? Bisogna almeno, che vi sieno prove, che tali delatori non sieno furfanti avverati, e che non depongano di cose improbabili.

E' però certo che se due de' più intatti Magistrati del Regno accusassero un' Uomo di aver cospirato col Muphti per circoncidere tutto il Consiglio di Stato, il Parlamento, la Camera de' conti, l' Arcivescovo, e la Sorbona; si crederebbe piuttosto, che questi due Magistrati fossero impazziti, che prestar fede al loro deposto, benchè giurassero di aver vedute le lettere del Muphti. Il supporre, che il Generale de' Gesuiti facesse la leva di un'armata in Inghilterra era tanto stravagante quanto sarebbe il credere che il Muphti volesse mandare a circoncidere la Corte di Francia. Fu nondimeno per mala sorte creduto a Tito Oates, perchè non vi fosse alcuna sorte di follia atroce, che non fosse entrata nel capo degli Uomini. Le Leggi d' Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli, che la fanno, e non la rivelano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di morte quelli che fanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI., contro il quale spesso si cospirava, pre-

mu-

mulgò questa legge terribile. Un Luigi XII., un' Enrico IV. non l'averebbero mai immaginata.

Una simile Legge non solamente forza un Uomo dabbene ad essere delatore di un delitto, che potrebbe prevenire con de' saggi consigli, e colla sua fermezza, ma ella lo espone ancora ad essere punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti.

Tale fu precisamente il caso del rispettabile Agostino di Thou Consigliere di Stato, figlio del solo buono Istorico di cui la Francia poteva vantarsi, uguale a Guicciardino per i suoi lumi, e forse superiore per la sua imparzialità.

La cospirazione era tramata molto più contro il Cardinale di Richelieu, che contro Luigi XIII. Non si trattava punto di dare nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del Re principale autore di tal complotto non poteva avere questo fine per esser egli erede presuntivo, non essendovi fra lui, ed il trono, che un fratello maggiore spirante, e due figli in fasce.

Di Thou non era colpevole nè davanti a Dio, nè davanti agli Uomini. Uno degli Agenti dell' unico fratello del Re, del Duca di Bouillon Principe sovrano di Sedan, e del grande Scudiere d' Effiat St. Mars, aveva comunicato a voce il piano del complotto al Consigliere di Stato. Questi andò a trovare il gran Scudiere St. Mars, e fece quanto potette per distornarlo da tale impresa con dimostrargliene le difficoltà. Se egli avesse denunziato i cospiratori, non averebbe avuta alcuna prova contro di loro, e sarebbe stato ripulsato dalla negativa dell' Erede presuntivo della Corona, da quella di un Principe Sovrano, da quella del favorito del Re, e finalmente dalla esecrazione pubblica; sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore.

Il Cancelliere Seguier se ne persuase nel confronto fatto di Thou col gran Scudiere. In questo confronto disse di Thou a St. Mars queste precise parole *ricordatevi, Signore, che non è passato alcun giorno che io non vi abbia parlato di questo trattato per dissuadervene*. St. Mars confessò questa verità. Di Thou dunque meritava una ricompensa anzichè la morte nel tribunale dell' equità umana. Meritava almeno, che il Cardinale di Richelieu lo risparmiasse. ma l' umanità non era la sua virtù. Questo caso è qualche cosa di più del *summum jus summa injuria* La sentenza di morte di questo Uomo dabbene porta *per avere avuta cognizione, e partecipazione delle dette cospirazioni*: ma non dice per non averle rivelate. Pare che sia delitto la scienza di un delitto, e che sia degno di morte chi ha tale scienza per avere degli occhi, e degli orecchi.

Tutto ciò che si può dire di tal sentenza si è ch' essa non fu proferita per giustizia, ma da de' Commissarj La Lettera della Legge era precisa. Appartiene non solamente a' Giurisconsulti, ma a tutti gli Uomini giudicare, se lo spirito della legge fosse, o nò pervertito. E' bensì una trista contradizione il vedere che un piccolo numero di Uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una Nazione giudica innocente.

§. XVI.

Della rivelazione per la Confessione.

JAURIGNY, e Baldassarre Gerard assassini del Principe di Orange Guglielmo I., il Domenicano

cano Jacopo Clement, Chatel, Ravaillac, e tutti gli altri parricidi di quel tempo, si confessarono prima di commettere i loro delitti. Il fanatismo in quei secoli deplorabili era arrivato a un tal'eccesso, che la confessione era un obbligo di più a rendere consumata la loro scelleratezza; la quale diveniava sacra perchè la confessione era un Sacramento.

Strada medesimo dice, che Jaurigny *non ante facinus aggredi sustinuit quam expiatam nexis animam apud Dominicanum Sacerdotem cælesti pane firmaverit.* „ Jaurigny non osò intraprendere tal'atto senza „ aver fortificato col pane celeste la sua anima „ purgata colla confessione a' piedi di un Domenicano. „

Si vede dall' esame di Ravaillac, che questo sfortunato uscendo da' Pasticcieri per volere entrare ne' Gesuiti, si era indirizzato al Gesuita di Aubigni; a cui dopo avergli parlato di molte apparizioni, che aveva avute, mostrò un coltello, nella lama del quale era impresso un cuore, ed una croce, dicendo al Gesuita queste precise parole: *Questo cuore indica, che il cuore del Re deve essere portato a fare la guerra agli Ugonotti.*

Forse se il Gesuita di Aubigny avesse avuto tanto di zelo, e di prudenza per fare sapere al Re queste parole, forse s'egli avesse dipinto l'Uomo, che le aveva pronunciate, il migliore de' Regi non sarebbe stato assassinato.

Il venti di Agosto dell'anno 1610. tre mesi dopo la morte di Enrico IV., le di cui ferite toccavano il cuore di tutti i Francesi, l'Avvocato Generale Servin richiese i Gesuiti a sottoscrivere i seguenti quattro articoli.

1. Che il Concilio è superiore al Papa.

2. Che il Papa non può privare il Re di alcuno de' suoi diritti per mezzo della scomunica.

3. Che gli Ecclesiastici sono del tutto soggetti al Re come gli altri.

4. Che un Prete, che scuopre in confessione una cospirazione contro il Re, e lo Stato, deve rivelarla a' Magistrati.

Il 22. il Parlamento fece un decreto, col quale proibiva a' Gesuiti il fare le Scuole prima di aver firmato i predetti quattro articoli. Ma la Corte di Roma era allora sì potente, e quella di Francia tanto debole, che questo decreto rimase inutile.

E' da osservarsi per altro, che mentre la Corte di Roma non voleva, che si rivelasse la Confessione quando si trattava della vita de' Sovrani, obbligava i Confessori a denunziare agl' inquisitori coloro, che fossero accusati in confessione dalle loro Penitenti di averle sedotte, e di averne abusato. Paolo IV., Pio IV., Clemente VIII., Gregorio XV. ordinarono queste rivelazioni. Questa era un' insidia molto imbarazzante per i Confessori, e per le Penitenti, ed era il fare di un Sacramento un registro di delazioni, ed anche di sacrilegj. Poichè secondo gli antichi Canoni, e specialmente per disposizione del Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzo III. ogni Prete che rivela una confessione di qualunque natura si sia, deve essere interdetto, e condannato ad un carcere perpetuo.

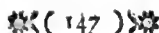
Ma vi è anche di peggio. Quattro Papi nel 16., e 17 Secolo ordinano la rivelazione di un peccato d'impurità, e non permettono quella di un parricidio. Una Donna confessa, o suppone nel Sacramento avanti un Carmelitano, che un Francescano l'ha sedotta; il Carmelitano deve denunziare il Francescano. Un' assassino fanatico credendo servire Iddio nell' ammazzare il suo Principe, va a consultare un Confessore sopra questo caso di coscienza; il confessore diviene sacrilego, se salva la vita al suo Sovrano.

Una ſimile contradizione aſſurda, ed orribile è una fatale conſeguenza della continua oppoſizione che regna da tanti ſecoli fra le Leggi Eccleſiaſtiche, e le Leggi Civili. Il Cittadino ſi trova in cento occaſioni ſtretto fra il ſacrilegio, ed il delitto di alto tradimento, e le regole del bene, e del male ſono ſeppellite in un caos, da cui non ſi ſono per anche tratte fuori.

La confeſſione de' ſuoi falli è ſtata autorizzata in ogni tempo appreſſo quaſi tutte le Nazioni. Ognuno ſi accuſava ne' miſterj di Orfeo, d' Iſide, di Cerere, di Samotracia. Gli Ebrei facevano la confeſſione de' loro peccati nel giorno della eſpiazione ſolenne, e mantengono tuttavia queſto uſo. Un penitente ſceglie il ſuo confeſſore, il quale diviene a vicenda ſuo penitente, e ciaſcuno dopo l'altro riceve dal ſuo compagno tre e nove colpi di sferza nel tempo che recita tre volte la formula di confeſſione conſiſtente in tredici parole e che per conſeguenza non articola coſ' alcuna di particolare.

Alcuna di queſte confeſſioni non entrò giammai ne' dettagli, nè ſervì di preteſto a conſultazioni ſegrete, che alcuni penitenti fanatici hanno fatto qualche volta per aver diritto di peccare impunemente, ma queſto metodo è pernicioſo perchè corrompe una ſalutare iſtituzione. La Confeſſione, ch' era il più gran freno de' delitti, è più volte divenuta ne' tempi di ſeduzione, e di turbolenze un' incoraggimento al delitto medeſimo, ed è probabile che per tutte queſte ragioni tante Società Criſtiane abbiano abolito una pratica così ſanta, la quale ſia ſembrata loro tanto pericoloſa quanto utile.

§. XVII.



§. XVII.

Della falsa Moneta.

IL delitto di falsificare la moneta è considerato come delitto di alto tradimento di secondo grado, e con giustizia; poichè è l'istesso il tradire lo Stato che il rubare a tutti i particolari dello Stato. Si domanda, se un Negoziante, che fa venire delle verghe di America, e le converte in buona moneta coniata in Casa sua propria, sia colpevole di alto tradimento, e se meriti la morte? In quasi tutti i Regni vien condannato all'ultimo supplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno; anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una più gran circolazione di specie: Ma egli si è arrogato il diritto del Sovrano, ed ha rubato quel piccolo lucro, che il Re ricava sopra la moneta. Egli ha fabbricato specie buone, ma espone i suoi immitatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conosciuto un Giurisconsulto, che voleva, che si condannasse un simil colpevole come un Uomo abile, ed utile a lavorare alla Zecca del Re co' ferri a' piedi.

§. XVIII.

Del furto domestico.

NE' Paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato non è

T 2 egli

egli dannosissimo alla Società? non è egli ancora un' invito a rubbare? poichè se succede, che un Padrone dia in mano della giustizia il suo Servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito della pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo Padrone; ed allora si sente che la natura e in contradizione colla *Legge*, e che per conseguenza la Legge non vale niente.

Che succede dunque? i derubati non volendo tirarsi addosso l'obbrobrio, si contentano di mandare fuori della loro Casa i loro servitori, e questi vanno a rubbare altrove, e si accostumano a' latrocinj. Essendo la pena di morte la medesima per un piccolo latrocinio, che per un furto considerabile, è evidente, che cercheranno a rubbare molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto, se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il Padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denunzia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una legge rigorosa produce talvolta i delitti.

§. XIX.

Del Suicidio.

IL famoso Du Verger di Hauranne Abate di S. Cirano riguardato come il fondatore di Porto-Reale scrisse verso l'anno 1608. un trattato sopra il Suicidio (*), ch'è divenuto uno de' Libri più rari dell'Europa.

" Il

(*) *Fu impresso in 12. a Parigi appresso Toussaints di Brai nel 1609. con privilegio del Re: deve essere nella Biblioteca di S. M.*

„ Il Decalogo, dice egli, comanda il non am„ mazzare. L'omicidio di se stesso pare essere com„ preso in questo precetto ugualmente che l'omi„ cidio del prossimo. Ma se vi sono de'casi, ne' „ quali è permesso di ammazzare il suo prossimo, „ vi sono parimente de'casi, ne'quali è permesso di „ ammazzare se stesso.

„ Non si deve attentare alla propria vita che do„ po aver consultata la ragione. L'autorità pubbli„ ca sostituita in luogo di Dio può disporre della „ nostra vita. La ragione dell'Uomo è un raggio „ della eterna luce, e può essere in luogo della „ ragione di Dio. „

S. Cirano estende tanto questo argumento, che si può prendere per un puro sofismo. Ma quando egli viene alla spiegazione, ed a'dettagli si rende più difficile il rispondergli „ si può dic'egli, ammaz„ zarsi per il bene del suo Principe, della sua Pa„ tria, e de'suoi Parenti. „

Non si potevano in effetto condannare i Codri, ed i Curzi. Non vi è stato alcun Sovrano, che abbia ardito punire la famiglia di un'Uomo, che si fosse sacrificato per lui; che dico io? che non abbia quella piuttosto ricompensata. S. Tommaso avanti S. Cirano aveva detto la cosa medesima. Ma non vi è bisogno nè di Tommaso, nè di Bonaventura, nè di Hauranne per sapere che un Uomo, che muore per la sua Patria, è degno de'nostri elogj.

L'Abate di S. Cirano conclude, ch'era permesso di fare per se ciò ch'era bene di fare per un'altro. Sappiamo abbastanza ciò ch'è stato allegato in Plutarco, in Seneca, in Montagne, ed in cento altri Filosofi in favore del Suicidio. Io non pretendo mica fare l'apologia di una azione che le leggi condannano, ma nè l'antico Testamento, nè il nuovo hanno proibito all'Uomo l'uscire di vita quan-

do

do non può più sopportarla. Non vi è legge Romana, che condanni la morte di se stesso. All'incontro vi è la Legge dell'Imperatore Marco Antonino, che non fu mai revocata, ed eccone il disposto di essa.

„ (*) Che se vostro padre, o il vostro fratello „ senza essere prevenuto da alcun delitto si ammazzi o per sottrarsi a' dolori, o per noja della „ vita, o per disperazione, o per demenza, il suo „ testamento sia valido, e succedano ad esso gli „ Eredi intestati. „

Malgrado questa legge umana de' nostri Maestri noi rendiamo infame la memoria di colui, che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi disonoriamo la sua famiglia. Noi punischiamo il Figlio di aver perduto il Padre, e la Vedova di essere rimasta priva del suo Marito. Si confiscano ancora i beni del morto, ch'è l'istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, è derivato dal nostro Diritto Canonico, che priva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nell'eredità di un' Uomo, che si giudica non avere diritto a' beni del Cielo. Il diritto Canonico al titolo *de pænitentia* assicura, che Giuda commesse un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere il Nostro Signore Gesù Cristo.

§. XX.

(*) *Cod. de bonis eorum qui sibi mortem*. L. 3. *ff. eod.*

§. XX.

Di una ſpece di mutilazione.

SI trova nel Digeſto una Legge (*) di Adriano che determina pena di morte contro i Medici che fanno degli Eunuchi o levandoli i teſticoli, o infrangendoli. Si confiſcavano ancora per diſpoſizione di queſta Legge i beni di quelli, che ſi facevano in tal forma mutilare. Si ſarebbe potuto punire Origene, che ſi ſottopoſe a queſta operazione per aver interpetrato rigoroſamente queſto paſſo di San Matteo: *Beati quelli che ſi ſono caſtrati per il Regno de' Cieli.*

Le coſe cambiarono di aſpetto ſotto i ſucceſſivi Imperatori, che adottarono il luſſo Aſiatico, e ſpecialmente nel baſſo impero di Coſtantinopoli, ove ſi veddero degli Eunuchi diventar Patriarchi, e Comandanti di Armata.

Oggigiorno ſi coſtuma a Roma il caſtrare i fanciulli per renderli degni di eſſer Muſici del Papa di maniera che *caſtrato, e muſico del Papa* ſono diventati ſinonimi. Non è molto tempo che ſi vedeva a Napoli a lettere di ſcatola ſcritto ſopra la porta di certi Barbieri, *qui ſi caſtrano maraviglioſamente i putti.*

§. XXI.

(*) *Ad L. Corneliam de Sicariis.*

380

§. XXI.

Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.

E' Massima ricevuta nel Foro, *chi confisca il corpo confisca i beni*; massima ch' è in vigore ne' Paesi, ove l'uso è sostituito alla Legge. Ond' è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli, che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni come i figliuoli degli Omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi per il fallo di un solo Uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la Moglie, ed i figli di colui, che sarà stato condannato alla galera a vita per una sentenza arbitraria o per aver dato ricetto in Casa sua a un Predicante, o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto (*).

Una tale Giurisprudenza, che consiste a rapire il nutrimento agli Orfani, e a dare ad un Uomo le altrui sostanze fu incognita in tutto il tempo della Repubblica Romana. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni; ma bisogna confessare, che una rapina inventata da Silla non era un' esempio da seguitarsi. Una tal Legge che sembrava dettata dalla disumanità, ed avarizia non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperatore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le Nazioni pronunziano il nome

(*) *Vedete l'Editto del 1724. 14 Maggio pubblicato a sollecitazione del Cardinale di Fleury, e rivisto da lui.*

381

nome con rispetto, e con amore. Sotto Giustiniano finalmente la confiscazione non ebbe luogo, che nel delitto di lesa Maestà.

Pare, che ne' tempi dell'Anarchia feudale i Principi, ed i Signori non essendo troppo ricchi cercassero ad aumentare il loro tesoro per mezzo delle condanne de' loro Sudditi, e che si facessero un' entrata del delitto. Le leggi essendo appresso loro arbitrarie, ed ignorata la Giurisprudenza Romana, prevalsero i costumi o bizzarri, o crudeli. Ma oggi giorno, che la potenza de' Sovrani è fondata sopra ricchezze immense, e sicure, il loro tesoro non ha bisogno d'ingrossarsi co' deboli avanzi di una disgraziata famiglia; e per l'ordinario son dati al primo, che li domanda. Ma ha diritto un Cittadino d'ingrassarsi co' resti del sangue di un'altro Cittadino?

La Confiscazione non è ammessa in quei Paesi, ove si è stabilito il diritto Romano, fuori che nel distretto del Parlamento di Tolosa. Non è neppure ammessa in alcuni Paesi costumieri, come il Borbonese, il Berri, il Maine, il Poiton, la Bretagna, o almeno essa rispetta gl'immobili. Era già stabilita a Calais, ma gl'Inglesi l'abolirono quando ne divennero padroni. E' cosa strana, che gli abitanti della Capitale vivano sotto una legge più rigorosa di quella, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole Città: ma tutto questo prova, che la Giurisprudenza è stata per l'ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità nella stessa guisa appunto che si erigono i tugurj in un Villaggio.

Chi crederebbe, che nell'anno 1673. nel più bel Secolo della Francia l'Avvocato Omer Talon avesse parlato in pieno Parlamento sul proposito di una Damigella di Canillac? (*)

V „ Nel

(*) *Giornale del Palazzo, Tom. I, pag. 444.*

„ Nel Cap. 13 del Dauteronomio Dio disse e „ tu ti ritrovi in una Città, ed in un luogo, ove „ regni l'idolatria, metti tutto a fil di spada senza „ eccezzione di età, di sesso, e di condizione. „ Raccogli nelle Piazze pubbliche tutte le spoglie „ della Città, bruciala tutta intera colle sue spo„ glie, che non vi resti di questo luogo di abomi„ nazione, che un monte di cenere in una parola „ fanne un sacrifizio al Signore, e guarda che non „ resti nelle tue mani niuna cosa di questo luogo „ esecrando.

„ Ancora nel delitto di lesa Maestà il Re era pa„ drone de' beni, ed i figliuoli ne rimanevano pri„ vi. Essendo stato processato Naboth, *quia male„ dixerat Regi*, il Re Achab s'impossessò della sua „ eredità. David avvisato, che Miphibozeth era in„ truso nella ribellione, diede tutti i suoi beni a „ Siba che ne fu il delatore: *tua sunt omnia quæ „ fuerunt Miphibozeth*. „

Si tratta di sapere chi succederà ne' beni della Damigella di Canillac, beni altra volta confiscati sopra il di lei Padre, e concessi dal Re ad una Guardia del Tesoro Reale, e successivamente dati dalla Guardia del Tesoro Reale alla testatrica. In questa Causa di una figlia di Auvergne un Avvocato generale si prevale del fatto di Achab Re di una parte della Palestina, che confiscò la Vigna di Naboth, dopo avere assassinato il proprietario colla Spada della giustizia; azione abominevole ch' è passata in proverbio per ispirare agli Uomini l'orrore della usurpazione. Certamente la Vigna di Naboth non aveva alcun rapporto colla eredità della Damigella di Canillac. Il Parricidio, e la confiscazione de' beni di Miphibozeth nipote del Re Saul, e figlio di Gionata amico, e protettore di David non hanno un'affinità maggiore col Testamento di questa Damigella.

Dagli

Dagli Uomini appunto ſtimati nella loro sfera è ſtata trattata la Giuriſprudenza con una ſimile pedanteria, con tali citazioni fuor di propoſito, con una ignoranza dei primi principj della natura umana, e con tali pregiudizj mal concepiti, e male applicati. Si laſcia a' Lettori il dire da per ſe ſteſſi ciò ch' è ſuperfluo, che ſe li dica.

§. XXII.

Della procedura criminale, e di alcune altre forme.

SE un giorno Leggi umane mitigaſſero in Francia alcuni uſi troppo rigoroſi ſenza render per altro più frequenti i delitti; ſi potrebbe ſperare di avere ancora qualche riforma di procedura negli articoli, ne' quali i Compilatori hanno moſtrato un zelo troppo ſevero. Pare che l'ordinanza criminale in molti punti non ſia ſtata diretta, che alla perdita degli accuſati. Queſta è la ſola Legge, che ſia uniforme in tutto il Regno; ma non dovrebbe ella eſſere ancora tanto favorevole all' innocente, quanto terribile al reo? In Inghilterra una ſemplice cattura fatta male a propoſito è riparata dal Miniſtro, che l'ha ordinata. Ma in Francia un' innocente, ch' è ſtato poſto nelle carceri, che ha ſofferto la tortura non ha la conſolazione di ſperare la refezione di alcun danno contro veruna perſona. Egli reſta diſonorato per ſempre nella Società. L' innocente diſonorato! e perchè? perchè egli è ſtato torturato! dovrebbe piuttoſto eccitare la pietà, ed il riſpetto. La ricer-

ca de' delitti esige de' rigori; questa è una guerra, che la giustizia umana fa alla malignità: ma anche nella guerra si usa della generosità, e della compassione. Il bravo guerriero è compatiscente; e l'Uomo di legge deve esser barbaro?

Confrontiamo solamente quì in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra.

Appresso i Romani i Testimonj erano sentiti pubblicamente presente l'accusato, il quale poteva risponderli, interrogarli da se stesso, o porli davanti un'Avvocato. Questa procedura era nobile, e franca, respirava la magnanimità Romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol Giudice col suo Cancelliere sente ciascheduo testimone l'uno dopo l'altro. Una pratica simile stabilita da Francesco I. fu autorizzata da' Commissarj, che compilarono l'Ordinanza di Luigi XIV. nel 1670., uno sbaglio solo ne fu la causa.

Nel leggere il titolo del Codice de *Testibus*, si credè, che quelle parole (*) *testes intrare judicii secretum* significassero, che i testimoni dovessero interrogarsi in segreto. Ma *secretum* significa quì il banco del Giudice. *Intrare secretum* per dire, parlare segretamente non sarebbe latino. Questo fu un sollecismo che fece parte della nostra Giurisprudenza.

I. Testimoni sono per l'ordinario della lega del Popolo, ed a' quali il Giudice rinchiuso con loro può far dire quello che vuole. Tali testimoni sono sentiti per la seconda volta in segreto; e se dopo questo esame si ritrattano ne' loro deposti, o se son varj nelle circostanze essenziali, sono puniti come falsi testimoni. E perciò un'uomo semplice, che non sa esprimersi, ma avendo il cuore retto, e sov-

veuen-

(*) *Vedete Bornier tit. 6. art. 11. delle informazioni.*

venendosi, ch' egli ha detto troppo, o troppo poco, che ha male inteso il Giudice, o che il Giudice lo ha male inteso è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di essere trattato come testimone falso, e punito come uno scelerato, se volesse revocare per un principio di giustizia ciò che ha deposto.

Se fugge, si espone ad essere condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto. Alcuni Giurisconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto che il contumace non debba essere condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri Giurisconsulti meno illuminati, e forse più seguitati sono stati di contraria opinione; essi hanno avuto il coraggio di sostenere che la fuga dell' accusato era una prova dal delitto; che il disprezzo, che dimostrava per la giustizia nel ricusare di comparire meritava l'istesso castigo, che s' egli fosse convinto. In tal forma secondo la setta de' Giurisconsulti, che il Giudice averà abbracciata, l' innocente sarà assoluto, o condannato.

E' un grande abuso nella Giurisprudenza Francese il prendere il più delle volte per legge i delirj, e gli errori alcune volte crudeli di Uomini senza suffragio, che hanno dato i loro sentimenti per Leggi.

Sotto il Regno di Luigi XIV. si fecero due Ordinanze, che sono uniformi in tutto il Regno. Nella prima che ha per oggetto la procedura civile, è proibito a' Giudici il condannare in materia civile, quando la domanda non è provata; ma nella seconda, che regola la procedura criminale, non si dice che per mancanza di prove l' accusato sia licenziato. Cosa strana! la Legge dice che un Uomo, contro di cui è mosso un giudizio civile per un credito, non sia condannato se non nel caso che resti giustificato il debito; ma se si tratta della vita si

riduce

riduce ad una controversia forense il sapere se si deva condannare il contumace quando il delitto non è provato; e la Legge nulla risolve.

Quando l'accusato ha preso la fuga, voi cominciate dal prendere, ed inventariare tutti i suoi beni, e non aspettate che il processo sia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non sapete ancora s'egli sia innocente, o colpevole; e voi cominciate da fargli soffrire delle spese immense!

Questa è una pena, dite voi, colla quale va punita la sua disobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a questa disobbedienza l'estremo rigore della vostra pratica criminale?

E' accusato un Uomo di un delitto? Voi lo ponete subito in una carcere orribile; non gli permettete la communicazione con alcuna persona; lo caricate di ferri, come se lo avaste di già giudicato colpevole. I testimoni, che depongono contro di lui, sono esaminati in segreto. Esso non li vede che un momento al confronto: avanti di sentire i loro deposti deve allegare i mezzi delle ripulse, ch'egli ha contro di loro, e bisogna circostanziarli: Bisogna che nel medesimo istante nomini tutte le persone, che possono verificare tali mezzi; e non è più ammesso alle ripulse dopo la lettura de' deposti. S'egli mostra a' testimoni, o che hanno esagerato alcuni fatti, o che ne hanno omessi alcuni altri, o che si sono ingannati ne' loro dettagli, il timore del supplizio li farà persistere nei loro spergiuro. Se i testimoni dapongono differentemene da quello che l'accusato ha detto ne' suoi esami sopra alcune circostanze, ciò servirà a' Giudici, o ignoranti o prevenuti per condannare un innocente.

Qual è quell' Uomo, che non sia spaventato da una tal procedura? qual è l'Uomo giusto, che possa assicurarsi di non soccombervi? O Giudici! volete

voi,

voi, che l'innocente accusato non prenda la fuga? facilitategli i mezzi di difendersi.

La Legge pare che obblighi il Magistrato a portarsi verso l'accusato piuttosto da nemico, che da Giudice. Il Giudice è padrone di ordinare (*) il confronto dell'accusato col testimone, o di ometterlo. Come una cosa tanto necessaria quanto è il confronto può essere arbitraria?

Pare che l'uso in questo punto sia contrario alla Legge ch'è equivoca; vi è stato sempre il confronto, ma il Giudice non confronta sempre tutti i testimoni, omette il più delle volte quelli, che secondo lui non aggravano considerabilmente l'accusato: mentre quel testimone, che non ha deposto contro l'accusato nell'informativo, può deporre in suo favore nel confronto. Il testimone può essersi scordato di alcune circostanze favorevoli all'accusato; il Giudice ancora può non aver sentito il valore di tali circostanze, ed aver perciò tralasciato di scriverle. E' dunque importantissimo che si confrontino tutti i testimoni coll'accusato, e che tal confronto non sia arbitrario.

Se si tratta di un delitto, l'accusato non può avere Avvocato; prende allora il partito della fuga, ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro: ma se fugge, può esser condannato tanto nel caso di delitto provato, che di delitto non provato. Un uomo pertanto, a cui si domanda il pagamento di un credito, non può essere condannato se non nel caso che sia giustificato il suo debito; laddove trattandosi della vita può essere condannato nel caso che non sia provato il delitto. Dunque la Legge averebbe stimato più la roba, che la vita! O Giu-

(*) E se il bisogno lo richiede, confronterete, *dice l'ordinanza del 1670. art.* 1. *tit.* 15.

O Giudici! consultate il pietoso Antonino, ed il buon Trajano; essi proibiscono la condanna degli assenti (*).

Ma che! la vostra Legge permette che un concussionario, un fallito fraudolento abbia ricorso al ministero di un Avvocato, ed un Uomo di onore è privato di tal soccorso! Se vi può essere una sola occasione, in cui un innocente si giustificherebbe col ministero di un Avvocato, non è egli chiaro, che la Legge che lo priva è ingiusta?

Il primo Presidente di Lamoignon diceva contro tal Legge, che „ l'Avvocato, o il consiglio da „ darsi agli accusati non è un privilegio accordato „ dalle ordinanze, nè dalle Leggi; ma una libertà „ acquistata per il diritto naturale, che è più antico „ di tutte le Leggi umane. La natura insegna ad „ ogni Uomo, ch'egli deve ricorrere a' lumi altrui „ quando non ne ha tanti per condursi da se stesso, „ e domandar soccorso se non si sente bastantemen„ te forte per difendersi. Le nostre ordinanze han„ no tolto agli accusati tanti vantaggi, ch'è ben „ giusto di conservar loro ciò che li resta, e prin„ cipalmente l'Avvocato, che ne fa la parte la più „ essenziale. Che se si vuole paragonare la nostra „ procedura a quella de' Romani, e delle altre Na„ zioni, si troverà che la più rigorosa è quella, „ che si osserva in Francia, in particolare dopo „ l'Ordinanza del 1539. *Process. verb. dell' Ord. „ pag.* 163. „

Questa procedura è molto più rigorosa dopo l'Ordinanza del 1670. ella sarebbe stata più dolce, se il più gran numero de' Commissarj avesse pensato come il Sig. di Lamoignon.

Il

(*) *Digesto Legge* 1. *tit.* de absentibus, *e L.* 5. *tit.* de pœnis.

389

Il Parlamento di Tolosa ha un' uso molto singolare nelle prove per testimoni. Si ammettono altrove delle mezze prove, che io fondo non sono, che dubbj; poichè si sa non esservi mezze verità. Ma a Tolosa si ammettono i quarti, e gli ottavi di prove. Vi si può riguardare per esempio, un *sentito dire*, come un quarto, un' altro *sentito dire* più vago come un ottavo; di maniera che otto rumori, che non sono che un' eco di un romore mal fondato, possono diventare una prova completa; ed appresso a poco su questo principio Gio. Calas fu condannato alla Ruota. Le Leggi Romane volevano delle prove *luce meridiana clariores*.

§. XXIII.

Idea di qualche riforma.

LA Magistratura è così rispettabile, che il solo paese della terra, ov' ella è venale, fa de' voti per essere liberato da un tal uso. Si desidera, che il Giurisconsulto possa arrivare col suo merito à rendere la giustizia, che ha difesa colle sue vigilie, colla sua voce, e co' suoi scritti. Forse allora si vedrebbe nascere per mezzo di felici travagli una Giurisprudenza regolare, ed uniforme.

Si giudicherà sempre diversamente la medesima causa in Provincia, e nella Capitale? Vi è bisogno, che l' istesso Uomo abbia ragione in Bretagna, e torto nella Linguadoca? Che dico io? sono tante le Giurisprudenze, quante sono le Città. E nel medesimo Parlamento la massima di una Camèra non è quella della Camera vicina (*).

X Qual

(*) *Vedete sopra di ciò il Presidente Bouhier.*

Qual prodigiosa contrarietà fra le Leggi del medesimo Regno! A Parigi un Uomo, ch' è stato domiciliato nella Città per un anno, ed un giorno, è riputato Borghese. Nella Franca Contea un Uomo libero, che abbia dimorato per un' anno, ed un giorno in una Casa detta *Main-mortable* (*) diviene

(*) *Notisi che il Traduttore ha trascritta l' istessa parola francese, perchè nell' Idioma Italiano stante la differenza degli usi, e de' costumi non vi è un termine rispondente a quello.*

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani le differenti Nazioni barbare, che invasero l' Impero, e che dipoi si facevano guerra fra di loro, avevano per diritto delle Genti, che i vinti in guerra perdessero la libertà, e divenissero Servi della Nazione conquistatrice. Appresso i Franchi furono più frequenti le occasioni di esercitare un tal diritto delle Genti; poichè per le diverse divisioni della Monarchia furono continue le guerre civili fra i Fratelli, e fra i Nipoti: sicchè le servitù in Francia si estesero talmente, che verso il principio della terza Razza tutti i lavoratori, e quasi tutti gli abitanti delle Città erano Servi, ed uno il Signore. Questa fu, come osserva un celebre Autore, una delle cause della differenza, che passa fra le Leggi Francesi, e quelle d' Italia, e Spagna sopra il gius feudale. Ora siccome in Francia era piccolissimo il numero degli Uomini liberi proprietarj delle Terre, parve che questi invidiassero al maggior numero lo stato servile; e credendo di partecipare della santità delle Chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre, ch' eglino possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si dissero Main-mortables *Esprit des Loix. Liv.* 30. *Chap.* 11. *l' Editore.*

ne ſchiavo; i ſuoi collaterali non ſuccederebbero in ciò ch'egli aveſſe acquiſtato altrove; ed i ſuoi propri figli ſarebbero ridotti a mendicare, ſe foſſero ſtati per un'anno lontani dalla Caſa, ove il Padre è morto. La Provincia è nominata Franca, ma qual franchigia!

Quando ſi vogliono porre de' limiti fra l'autorità civile, e gli uſi eccleſiaſtici, quali diſpute interminabili! ove ſono tali limiti? Chi concilierà l'eterne contradizioni del Fiſco, e della Giuriſprudenza? Finalmente perchè in certi Paeſi non ſi danno mai i motivi delle Sentenze? Vi è qualche vergogna a rendere ragione del ſuo giudicato? Perchè coloro, che giudicano al nome del Sovrano non preſentano al Sovrano le loro ſentenze di morte avanti di eſeguirle?

Da qualunque lato, che ſi volgano gli occhi, ſi trova la contrarietà, la inſenſibilità, l'incertezza, l'arbitrio. Noi cerchiamo in queſto Secolo di perfezionare tutto; cerchiamo di perfezionare le Leggi, dalle quali dipendono le noſtre vite, e le noſtre fortune.

IL FINE.

INDICE
DEI PARAGRAFI

Che si contengono in questo Libro.



XVII.

394

COMMENTARIO.

XIV.